SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 novembre 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

CIRCOLARI

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 2018.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Belluno nel giorno 30 ottobre 2018.

IL DIRETTORE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Vista la nota n. 583 del 31 ottobre 2018, con la quale l'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Belluno ha comunicato il mancato funzionamento della stessa Commissione tributaria, nella giornata del 30 ottobre 2018, a causa del persistere della grave criticità idrogeologica ed idraulica, che ha motivato la chiusura, a scopo cautelativo, di tutti gli uffici pubblici della provincia di Belluno, disposta dal prefetto con decreto del 29 ottobre 2018;

Considerato che con la medesima nota n. 583 del 31 ottobre 2018, l'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Belluno ha comunicato la ripresa dell'ordinaria attività istituzionale dell'Ufficio giudiziario nella medesima giornata del 31 ottobre 2018.

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali nella giornata del 30 ottobre 2018, da parte della citata Commissione tributaria per la motivazione suesposta;

Sentito il garante del contribuente per la Regione Veneto, che con nota n. 947 del 14 novembre 2018, prendendo atto di quanto comunicato, non ha espresso cause ostative all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

è accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Belluno nel giorno 30 ottobre 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2018

Il direttore: SIRIANNI

18A07613

DECRETO 22 novembre 2018.

Determinazione del tasso cedolare reale annuo e accertamento dell'importo emesso dei buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 26 novembre 2018 e scadenza 26 novembre 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 96350 del 16 novembre 2018 con cui è stata disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana («BTP Italia») con godimento 26 novembre 2018 e scadenza 26 novembre 2022, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito dalla Borsa italiana S.p.A.;

Visto in particolare l'art. 1, del precedente decreto, ove vengono stabilite le caratteristiche dei predetti «BTP Italia», fra le quali il quantitativo minimo dell'emissione e la misura minima del tasso cedolare annuo, e si prevede che con atto successivo, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, verrà fissata la misura del tasso cedolare reale annuo, in relazione alle condizioni di mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento, e verrà accertato il quantitativo dei titoli emessi;

Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto di emissione n. 96350 del 16 novembre 2018, il periodo di collocamento è stato suddiviso in due fasi: i giorni 19, 20 e 21 novembre 2018 («prima fase»), e il giorno 22 novembre 2018 («seconda fase»);

Vista la nota n. 1595/2018 del 22 novembre 2018, con la quale la Borsa italiana S.p.A. ha comunicato i dati relativi al collocamento dei predetti «BTP Italia», avvenuto nella prima e nella seconda fase;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, ed in attuazione dell'art. 1 del decreto del 16 novembre 2018, tutti citati nelle premesse, il tasso cedolare reale annuo dei «BTP Italia» con godimento 26 novembre 2018 e scadenza 26 novembre 2022 è determinato nella misura dell'1,45%.

Sulla base della comunicazione di Borsa italiana S.p.A. del 22 novembre 2018, richiamata nelle premesse, l'importo dei titoli emessi viene determinato in complessivi 2.164.127.000 euro, di cui 863.340.000 euro relativi alla prima fase e 1.300.787.000 euro relativi alla seconda fase.

Restano ferme tutte le disposizioni di cui al citato decreto del 16 novembre 2018, che qui si intende interamente confermato e richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A07614

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 settembre 2018.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale DB_SOFC. (Decreto n. 2353/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2008 «Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il decreto ministeriale, n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge, n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge, n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge, n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE), 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», che, all'art. 13, comma 1, prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;

Viste le «Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - GU. n. 196 del 23/8/2016», con le quali sono definite, tra l'altro, le «Modalità e tempistiche delle attività di valutazione *ex ante* e di contrattualizzazione nonché le disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie per i progetti» risultati ammessi al finanziamento a seguito della valutazione scientifica internazionale e delle verifiche di carattere amministrativo/finanziario operate dal Ministero;

Viste le procedure operative delle linee guida, decreto n. 2759 del 13 ottobre 2017, reg. Corte dei conti n. 1-2152 del 27 ottobre 2017, collegato del decreto ministeriale, n. 593/2016, reg. Corte dei conti il 4 agosto 2016, fg. n. 3215, *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Viste le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 592 del 26 luglio 2016, con particolare riguardo alla nomina dell'esperto tecnico scientifico;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 130 del 13 febbraio 2018, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa; superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto direttoriale n. 852 del 10 aprile 2018 a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale, n. 605 del 22 marzo 2018 relativo all'attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento n. 312 del 18 febbraio 2018;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Considerato che per l'iniziativa UE - bando Eranetmed 2016 di cui trattasi non è stato possibile procedere alla emanazione dell'avviso integrativo;

Visto il relativo bando internazionale «Eranetmed 2016 Joint undertaking Call for proposal» comprensivo delle Guide lines for applicants, lanciato dalla JU Ecsel il 31 marzo 2016 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Vista la decisione finale della Call joint undertaking for proposal 2016, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo DB-SOFC - «Direct conversion of biomass to electricity in Med area via an internal catalytic gasification solid oxide fuel cell» Eranetmed 2016, avente come obiettivo «Lo sviluppo di un nuovo processo single-step per la conversione diretta ed efficiente di biomassa in potenza elettrica attraverso un sistema integrato di bio-gassificazione/sofc»;

Vista inoltre, la nota n. prot. MIUR 25379 del 22 dicembre 2016, con le quali l'ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della Call UE Eranetmed 2016, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Vista la nota n. prot. 3050 del 22 febbraio 2018 a firma direttore generale, con la quale veniva stabilito «l'aggiornamento allocazione risorse finanziarie copertura MIUR - First 2016 - indicante anche la ripartizione dei finanziamenti per ciascun programma»;

Vista la nota MIUR prot. n. 12587 del 26 luglio 2018, a firma del direttore generale, di allocazione e di aggiornamento delle risorse finanziarie necessarie alla copertura della partecipazione del MIUR all'iniziativa internazionale Eranet/Med 2016 a valere sul piano di riparto FIRST per l'anno 2016 comprendente anche le spese di valutazione;

Preso atto della graduatoria UE delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa da JU Eranet/Med nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «Eranetmed 2016 DB-Sofc», di durata trentasei mesi salvo proroghe, figurano i seguenti proponenti italiani:

Politecnico di Torino - Dip. energia che ha presentato domanda di finanziamento per costo progettuale di importo pari ad €. 146.000,00;

Per un importo complessivo del costo del progetto DB-SOFC di €. 146.000,00.

Visto il Consortium agreement 2017 con inizio del progetto in data 1° settembre 2017 e la sua durata è pari a trentasei mesi.

Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2016 Ju Eranetmed 2016 Joint Undertaking for proposal con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere, rispettivamente, su stanziamenti FIRST 2016 per il contributo alla spesa;

Visto il decreto interministeriale del 19 settembre 2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2016, registro n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2016;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012, ove richiesto;

Vista la nota del direttore gen. prot. MIUR n. 8915 del 17 maggio 2018, con le quali le risorse disponibili a valere sul FIRST 2016 vengono riallocate per le singole iniziative internazionali cui il Ministero partecipa e da cui risulta che all'iniziativa di cui trattasi è destinato un importo complessivo pari ad € 962.896,55 (contributo alla spesa) e sul FAR 2012 è destinato un importo complessivo pari ad € 0,00 (credito agevolato);

Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016, dell'importo complessivo di € 8.910.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate, di cui € 1.014.727,17 destinati al finanziamento dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale , Call for proposal (2016) "Eranet/Med, lanciato dalla Ju Ecsel il 31 marzo 2016;

Visto il DD. n. 992 del 24 aprile 2018 di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof. Viviani Massimo, CNR - Consiglio nazionale delle ricerche, registrato UCB in data 16 maggio 2018 n. 692, nota PEC/UCB n. 9067 del 21 maggio 2018;

Atteso che il prof. Viviani Massimo con nota-relazione in data 5 luglio 2018, prot. MIUR n. 12246 del 23 luglio 2018, ha approvato positivamente il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale, n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale, n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale, n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR, per il Politecnico di Torino - Dip. energia, COR n. 604515, CAR n. 4452, n. ID 588885 e richiesta n. 1451855;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale, n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto che gli obblighi di cui al decreto legislativo, n. 159/2011 di «Verifica certificazione Antimafia» sono stati assolti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «DB_SOFC - Direct conversion of biomass to electricity in MED area via an internal catalytic gasification solid oxide fuel cell» Eranetmed 2016, prot. PEC n. 12197 del 5 luglio 2017, realizzato da Politecnico di Torino - Dip. energia - CF. 00518460019, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1);

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° settembre 2017 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 3) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 2) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in € 73.000,00 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario: Politecnico di Torino - Dip. energia a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2016, giusta riparto con decreto interministeriale, n. 724/2016, e decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla iniziativa di programmazione congiunta Ju Eranetmed e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle Guide lines for applicants del bando Ju Eranetmed 2016 nella misura del:

a) 80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici;

b) 50% del contributo ammesso, nel caso di soggetti di natura privata.

In questo caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o di polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

2 Il beneficiario Politecnico di Torino - Dip. energia, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale, n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del/dei soggetto/i beneficiario/beneficiari, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente e/o al soggetto capofila per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale, 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2018

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2018, n. 1-3313

ALLEGATO *1*

SCHEDA DEL PROGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO CON DETTAGLIO ANALITICO DEI COSTI AMMESSI E DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE PER CIASCUN BENEFICIARIO

Progetto DB-SOFC ammesso al finanziamento - Programma UE- ERANET/MED 2016

- **PEC del 23/6/2017 -Prot. MIUR n. 12197 del 5/7/2017**

- Progetto di Ricerca " **titolo DB-SOFC** – Direct Conversion of Biomass to Electricity in MED area via an Internal Catalytic Gasification Solid Oxide Fuel Cell"

Data di inizio del progetto : 1°-09-2017 - Durata del Progetto in mesi : 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte/Univ/Enti :

CUP

POLITECNICO di TORINO – Dip. Energia **n. E13B17000040005**
CF. 00518460019

- Costo Totale ammesso Euro **146.000,00**
  di cui Attività di Ricerca Industriale Euro **146.000,00**

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

<u>Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto</u>

	Ricerca Industriale	Totale
Non Eleggibile	**146.000,00**	**146.000,00**
Totale	**146.000,00**	**146.000,00**

<u>Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto</u>

- **Agevolazioni deliberate (FIRST 2016) nella forma di Contributo alla spesa : €. 73.000,00**

Università, Enti Pubblici ed Organismi di Ricerca:

- Attività di ricerca Industriale 50% dei costi ammissibili

Totale : Contributo Spesa = €. 73.000,00

Agevolazioni Concesse per ciascun beneficiario:

POLITECNICO di TORINO – Dip. Energia - €. 73.000,00;

- **<u>Sezione D - Condizioni Specifiche</u>**

ALLEGATO *2*

IL CAPITOLATO TECNICO

ALLEGATO *3*

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

18A07610

DECRETO 17 ottobre 2018.

Approvazione delle nuove Linee guida che definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al decreto n. 593/2016. (Decreto n. 2705/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2003) e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 72 recante disposizione sui «Fondi rotativi per le imprese»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2013, n. 115, recante le modalità di utilizzo e gestione del FIRST nonché disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, esentato a norma del regolamento (CE) 800/2008, vigente fino al 31 dicembre 2013;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;

Visto il regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/ 2006;

Visto il regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1316/2013; (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 223/2014; (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/ 2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Vista la direttiva 2014/ 23/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 2016, n. 91, come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il regolamento (UE) 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Vista la decisione del Consiglio 2013/ 743/UE del 3 dicembre 2013 che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (20142020) - Horizon 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/ CE e 2006/975/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Il dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) Horizon 2020 e abroga la decisione n. 1982/ 2006/ CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Il dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre 2013;

Visto il modello di contratto per i progetti Eranet Cofund e il correlato modello commentato dalla Commissione europea;

Visto il piano di rafforzamento amministrativo, predisposto in osservanza alla nota ARES (2014)969811 del 28 marzo 2014, con la quale la cmmissione europea ha richiesto a ciascuna amministrazione titolare di programmi operativi di recepire l'adozione del medesimo piano;

Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (*Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2018);

Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione europea C (2015) 4972 del 14 luglio 2015;

Vista la decisione di esecuzione della commissione del 19 luglio 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4972 che approva determinati elementi del programma operativo «PON Ricerca e Innovazione» per il sostegno a titolo del fondo europeo di sviluppo regionale e del fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia in Italia - CCI 2014IT16M20P005;

Visto il programma nazionale di ricerca 2015-2020 («PNR» 2015-2020), approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e Innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul fondo sviluppo e coesione 2014-2020;

Vista la delibera CIPE n. 36/2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 2015, n. 138, recante l'assegnazione di risorse del fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per il finanziamento (per un totale pari a 3 milioni di euro) di nuovi cluster tecnologici nazionali a completamento della copertura delle aree di interesse strategico, allo scopo di finanziare Progetti di ricerca nei settori Energia - Economia del Mare - Tecnologie per il patrimonio culturale - Design, creatività e made in Italy;

Vista la delibera CIPE n. 25/2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 2016, a 266, recante le regole di funzionamento del fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e l'individuazione delle aree tematiche nazionali e obiettivi strategici -ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere *b)* e *c)* della legge n. 190/2014;

Vista la delibera CIPE n. 26/2018, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 2018, n. 171, recante ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo del fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

Visti i documenti programmatico-strategici relativi alla politica nazionale della ricerca, quali il Programma operativo nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014-2020, la Strategia nazionale di specializzazione intelligente («SNSI») e il Programma nazionale per la ricerca 2015/2020, la normativa europea di settore, nonché le specifiche disposizioni attuative;

Visto il Programma Quadro europeo Horizon 2020, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la ricerca e l'innovazione;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016);

Visto in particolare, l'art. 2 del decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 che estende il campo di applicazione al PON RI 2014-2020 e al PNR 2015-2020, ove applicabile (*Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016);

Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, n. 2759 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017), di approvazione delle Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione delle nuove Linee guida che definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al decreto ministeriale n. 593/2016, anche al fine di favorire l'adozione di strumentazione tecnico-amministrativa maggiormente aderente alle disposizioni comunitarie concernenti la gestione dei Fondi SIE e la programmazione unitaria;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del documento di aggiornamento delle linee guida

1. Le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» sono approvate nella versione allegata.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le linee guida di cui all'articolo precedente si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, a far data dal 24 agosto 2016.

2. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza del decreto ministeriale n. 115/2013, restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dal regolamento europeo vigente al momento della presentazione della domanda.

3. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dalle disposizioni stesse (decreto legislativo n. 297/99 e successive modificazioni e integrazioni e decreto ministeriale n. 593/00 e successive modifiche ed integrazioni).

4. Il termine di vigenza delle Linee guida di cui all'articolo precedente, è stabilito al 31 dicembre 2020, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 59 del regolamento n. 651/2014.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto, soggetto a registrazione da parte degli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è reso disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it

Roma, 17 ottobre 2018

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2018, n. 1-3355

ALLEGATO

Linee guida
al DM del 26 luglio 2016 n. 593
(G.U n. 196 del 23 agosto 2016)

"Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie."

Versione 2

Sommario

1. Quadro normativo

- Decreto Ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, pubblicato in G.U. n.196 del 23 agosto 2016;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014, *"Apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria";*
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, *"Misure urgenti per la crescita del Paese"* e ss.mm.ii;
- Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, e ss.mm.ii.;
- Legge 30 dicembre 2010, n. 240, *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii.;*
- Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*" e ss.mm.ii.;
- Decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, *"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e ss.mm.ii.;*
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'Amministrazione digitale*" e ss.mm.ii.,
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 "*Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274*" e ss.mm.ii.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, n. 91, come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56;

- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” e ss.mm.ii.;
- Legge 16 maggio 2014, n. 78 di conversione del Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34, “*Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese*” e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” e ss.mm.ii.;
- Legge 13 agosto 2010 n. 136 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*” e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*” e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, *“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;*
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 “*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*” e ss.mm.ii.;
- Delibera CIPE n. 25/2016, pubblicata in G.U. del 14 novembre 2016, n.266, recante le regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e l’individuazione delle aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014;
- Delibera CIPE n. 26/2018, pubblicata in G.U. del 25 luglio 2018, n. 171, recante ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;
- Programma Nazionale di Ricerca 2015-2020 (“PNR 2015-2020), approvato dal CIPE nella seduta del 1 maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l’efficienza e l’efficacia nazionale della ricerca nonché l’assegnazione di risorse al Piano-stralcio “*Ricerca e Innovazione*” di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020;
- Delibera CIPE n. 36/2015, pubblicata in G.U. del 17 giugno 2015 n. 138, recante l'assegnazione di risorse del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) per il finanziamento (per un totale pari a 3 milioni di euro) di Nuovi Cluster tecnologici nazionali a completamento della copertura delle aree di interesse strategico, allo scopo di finanziare Progetti di ricerca nei settori Energia - Economia del Mare – Tecnologie per il Patrimonio culturale - Design, Creatività e Made in Italy;
- I documenti programmatico-strategico relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, quali il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (“SNSI”) e il Programma Nazionale per la Ricerca 2015/2020.Normativa europea di settore, nonché le disposizioni attuative specifiche:

- Programma Operativo Nazionale "*Ricerca e Innovazione*" 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione europea C(2015) 4972 del 14 luglio 2015;
- Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 modificato con Decisione della Commissione Europea C (2018) 4923 del 19 luglio 2018;
- Regolamento (UE) 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante le modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) ed in particolare l'articolo 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento dal giorno 1 luglio 2014;
- Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione, "*Disciplina degli aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione*", che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 "*Finanziamento pubblico di attività non economiche*";
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*»;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 ;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii., relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 e ss.mm.ii, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1906/2006;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1316/2013; (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 223/2014; (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- Decisione del Consiglio 2013/743/UE del 3 dicembre 2013 che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE;
- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("*TFUE*"), come modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla Legge 2 agosto 2008, n. 130.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

2. Ambito e finalità delle agevolazioni finanziarie

2.1 Risorse fondi e modalità di assegnazione

Il DM 593/2016 contiene le disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal D.L. 83/2012 e ss.mm.ii., a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), ripartite con decreto MIUR di concerto con il MEF, nonché a valere sulle risorse stanziate nelle forme di cofinanziamento[1] su Fondi gestiti dal Ministero e sulle disponibilità delle risorse derivanti da altri Fondi nazionali, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 593/2016 in materia di ricerca scientifica e tecnologica.

Le disponibilità del FIRST vengono alimentate:

I. dai conferimenti annualmente disposti con legge di stabilità;

II. dai rientri dei contributi concessi sotto forma di contributo agevolato;

III. dalle risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

L'agevolazione nella forma del credito agevolato è soggetta ad un tasso di interesse determinato con apposito provvedimento del MEF.

La durata del finanziamento è stabilita in un periodo compreso tra i 10 e i 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento per un periodo di durata non eccedente i 5 anni.

2.2 Le Linee di intervento

Le linee di intervento del FIRST, in generale, si articolano in:

- Linea di intervento 1: interventi di ricerca fondamentale, ricerca industriale, ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano, trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità innovativa (lettere a), b), e) ed f-bis) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii.);
- Linea di intervento 2: appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (di cui alla lettera c del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii.);
- Linea di intervento 3: interventi di innovazione sociale (social Innovation), prioritariamente proposti da giovani i cui requisiti di partecipazione sono definiti nei singoli bandi/avvisi (di cui alla lettera d del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii

---

[1] Ad es. il Programma Operativo Nazionale PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, con il quale l'Italia contribuisce alla realizzazione della Politica di Coesione dell'Unione Europea e a favore delle aree territoriali più svantaggiate, allo scopo di produrre mutamenti di valenza strutturale per accrescere la capacità di produrre e utilizzare ricerca e innovazione di qualità per l'innesco di uno sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo.

- Linea di intervento 4: interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi europei e internazionali (di cui ala lettera f del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii.);

In particolare le linee appena descritte si riferiscono alle seguenti tipologie di intervento:

a) ricerca fondamentale, diretta a sostenere l'avanzamento della conoscenza;

b) ricerca industriale, comprese eventuali attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale;

c) appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (social big challenges);

d) azioni di innovazione sociale (social Innovation);

e) interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale;

f) interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale, incluse anche non preponderanti attività di sviluppo sperimentale, inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali;

f bis) attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società.

2.3 Soggetti ammissibili

Ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Decreto Legge 83/2012, i soggetti ammissibili alle agevolazioni finanziarie disciplinate dalle presenti linee guida sono: le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca, le costituende società composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, l'ENEA, l'ASI e i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti indicati dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su progetto o programma, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.

La verifica della sussistenza del requisito della residenza o della stabile organizzazione nel territorio nazionale del soggetto beneficiario (SB) è condizione propedeutica all'esecuzione della prima erogazione, anche a titolo di anticipazione, delle agevolazioni previste dagli interventi disciplinati dal DM 593/2016.

Nel caso di presentazione della domanda da parte di più soggetti congiuntamente, al fine di semplificare i rapporti istruttori e di ottimizzare l'azione amministrativa, gli stessi individuano tra loro, mediante procura speciale notarile, un soggetto capofila (SC), il quale assolve, oltre ad eventuali ulteriori compiti previsti dal singolo bando/avviso, i seguenti:

a) rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con il MIUR;

b) presenta, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;

c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento;

d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del progetto;

e) sottoscrive, in nome e per conto di altro/i soggetto/i proponente/i e/o beneficiario/i, il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso;

f) presenta la richiesta di rimodulazione.

2.4 Ammissibilità della domanda

Non vengono ammesse alla valutazione, le domande proposte da soggetti che risultano, all'atto della presentazione della domanda, in una delle seguenti condizioni:

a) morosità nei confronti del MIUR;

b) procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (cfr. il successivo paragrafo "3.4 *Revoca delle agevolazioni*").

Ai fini della valutazione della domanda presentata viene comunque concessa la possibilità ai soggetti che si trovassero in una delle situazioni appena descritte di dimostrare l'avvenuta regolarizzazione mediante esibizione della relativa documentazione entro 15 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda.

Le imprese, ammissibili agli interventi di cui al DM 593/2016, devono, alla presentazione della domanda, essere in possesso dei seguenti requisiti:

I. non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

II. non rientrare tra le imprese in difficoltà secondo la definizione dell'art. 2 del Regolamento UE 651/2014 e nel rispetto della Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.

Secondo il predetto Regolamento si definisce "impresa in difficoltà" l'impresa per la quale si verifichi almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di

imprese di cui all'Allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
   I. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
   II. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa sia stato inferiore a 1,0.

2.5 Costi ammissibili e intensità di aiuto[2]

I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento UE 651/2014 e dall'Allegato I della Comunicazione UE 2014/C 198 /01, sono imputati a una specifica categoria di attività di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:

a) spese di personale addetto alla ricerca[3], tecnici e altro personale di supporto nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili

[2] «**intensità di aiuto**»: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili, al lordo di tasse, imposte o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore alla data in cui sono concessi. Il tasso di interesse da applicare a tal fine è il tasso di attualizzazione (*Cfr. la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6)*) applicabile alla data della concessione. L'intensità dell'aiuto è calcolata per ciascun beneficiario.

[3] Personale addetto alla ricerca sia con qualifica di ricercatore, sia con qualifiche afferenti alle professionalità della ricerca ai sensi e nel rispetto della normativa vigente (D.lgs 81/2015 e ss.mm.ii.)

generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto[4].

L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario è calcolata in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda[5] (ESL) e non supera:

a) il 100% dei costi ammissibili, per la ricerca fondamentale;

b) il 50% dei costi ammissibili, per la ricerca industriale;

c) il 25% dei costi ammissibili, per lo sviluppo sperimentale.

L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

	Aiuti a favore di progetti di R&S Intensità massime di aiuto		
	Piccola impresa	**Media Impresa**	**Grande impresa**
Ricerca fondamentale	**100%**	**100%**	**100%**
Ricerca industriale	**70%**	**60%**	**50%**
Sviluppo sperimentale	**45%**	**35%**	**25%**

L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali, fino ad un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il progetto prevede:

---

[4] *Regolamento sulle Disposizioni Comuni dei Fondi SIE, Articolo 68 - Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile, stabilisce che il calcolo dei costi indiretti possa avvenire secondo uno dei seguenti modi:*
a) un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
b) tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

[5] Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL): è il valore attualizzato dell'aiuto, al lordo di tasse, imposte o altri oneri, espresso come percentuale delle spese ammissibili e calcolato applicando il tasso base di riferimento UE in vigore al momento della concessione, fissato dalla Commissione Europea e pubblicato al sito web http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html il tasso di riferimento.

I. la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili, o

II. la collaborazione effettiva[6] tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza[7], nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

b) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

	Aiuti a favore di progetti di R&S **Intensità massime di aiuto** *(in caso di collaborazione effettiva tra imprese o tra impresa e organismo di ricerca oppure in caso di ampia diffusione dei risultati)*		
	Piccola impresa	**Media Impresa**	**Grande Impresa**
Ricerca fondamentale	**100%**	**100%**	**100%**
Ricerca industriale	**80%**	**75%**	**65%**
Sviluppo sperimentale	**60%**	**50%**	**40%**

Qualora i progetti di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale dovessero prevedere anche lo svolgimento di connesse attività di formazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento UE 651/2014, sono altresì ammissibili i seguenti costi:

a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

---

[6] «**collaborazione effettiva**» (*Par. 1.3 - Definizioni, punto n. 15, lettera h) - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01)*): La collaborazione tra almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono farsi interamente carico dei costi del progetto e, pertanto, sollevare altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.

[7] «**organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza» o «organismo di ricerca»** (*Par. 1.3 - Definizioni, punto n. 15, lettera ee) - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01)*): un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati

L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili come segue:

a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;

b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

2.6 Appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo

Il MIUR procede all'acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo mediante appalti pubblici pre-commerciali, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per le iniziative riferite a settori strategici ed aventi rilevante impatto socio-economico per il Paese. A tali servizi non si applicano i provvedimenti di concessione di finanziamento e di aiuti di Stato.

I risultati ed i benefici di ricerca e sviluppo derivanti dall'appalto pubblico pre-commerciale rimangono nella disponibilità degli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto, ai quali, pertanto, spetta interamente il diritto di proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dalla ricerca; salvo che la singola procedura di gara preveda forme di condivisione della proprietà intellettuale tra acquirente pubblico e soggetti appaltatori.

Possono partecipare alla gara: (i) le imprese, in forma singola o associata; (ii) le università; (iii) gli enti pubblici di ricerca; (iv) gli altri organismi di ricerca e diffusione della conoscenza. Il concorrente, inoltre, deve essere in possesso di strutture organizzative e contabili idonee allo sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e alla loro gestione.

Il MIUR, al fine di soddisfare specifici fabbisogni di innovazione, si riserva di condividere la gestione delle procedure di appalto pubblico pre-commerciale con altre pubbliche amministrazioni, previa stipula di accordi. Tali accordi determinano l'onere finanziario a carico delle parti titolari della procedura. In ogni caso, il responsabile del procedimento è nominato dal MIUR.

2.7 Social Innovation

Al fine di agevolare interventi diretti a sostenere lo sviluppo di una cultura di "Innovazione Sociale" mediante la presentazione di idee progettuali tecnologicamente innovative, come soluzione di specifiche problematiche relative ad esigenze di carattere sociale, ai sensi dell'art. 60, comma 4, lettera d) del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 e ss.mm.ii., possono essere considerati soggetti ammissibili anche le persone fisiche. Ove i singoli bandi/avvisi prevedano la presentazione di progetti di Innovazione Sociale in collegamento con un progetto di ricerca realizzato in collaborazione con una Università o un Ente pubblico di ricerca al fine di realizzare un percorso formativo attraverso interventi di carattere applicativo, ai soggetti "persone fisiche" sarà riconosciuto un contributo alla spesa - a rimborso delle attività rese sul progetto - configurabile quale borsa di studio a sostegno delle attività di ricerca.

2.8 Spin off per attività di ricerca

I professori e i ricercatori universitari, il personale di ricerca dipendente degli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e ss.mm.ii., i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della

Legge 27 dicembre 1997 n.449, possono presentare al MIUR una domanda di agevolazione per specifici progetti per la realizzazione delle attività di cui all'art. 60, comma 4, lettera f- *bis*) del D.L. 83/2012. Per le modalità di presentazione delle domande, i soggetti proponenti possono essere rappresentati anche dal soggetto capofila nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del DM 593/2016. I soggetti proponenti sono obbligati, prima della decretazione della concessione delle agevolazioni, a costituirsi in società e, comunque, entro e non oltre 30 giorni da una formale richiesta del MIUR. Le procedure e le modalità di inoltro della domanda, i criteri di valutazione, i costi ammissibili e le modalità di rendicontazione sono disciplinate da appositi bandi/avvisi.

2.9 Garanzie

Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca, viene previsto che, in caso di insufficiente possesso dei requisiti economico – finanziari, le imprese (proponenti/beneficiarie) possono comunque essere ammesse (sia nella fase ex ante che in itinere), in presenza di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare ossia pari al 100% dell'importo totale di agevolazione (da concedere /concessa).

Dopo la decretazione delle agevolazioni, i soggetti beneficiari possono richiedere una anticipazione delle concessioni, nella misura stabilita nei singoli bandi/avvisi, in presenza di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Nel caso in cui vi sia un soggetto capofila, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del DM 593/2016, sarà quest'ultimo che provvederà a richiedere l'anticipazione della concessione previo deposito della fideiussione bancaria o polizza assicurativa accesa dal soggetto beneficiario.

I crediti nascenti dal recupero delle agevolazioni sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione derivante da qualsiasi causa, a eccezione del privilegio delle spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi.

TITOLO II

MODALITÀ E TEMPISTICHE DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE EX ANTE E DI CONTRATTUALIZZAZIONE PER I PROGETTI APPROVATI

3. Disposizioni tecnico-operative

3.1 Aspetti generali sulla presentazione della domanda e sulla valutazione dei progetti

Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), c) e d) del DM 593/2016**,** il MIUR pubblica propri bandi o avvisi in risposta ai quali i soggetti ammissibili possono presentare i progetti nelle relative aree tematiche.

I singoli bandi/avvisi contengono: (i) i criteri di selezione dei progetti, (ii) i limiti di costo e temporali degli stessi, (iii) le modalità di presentazione delle domande unitamente alla modulistica da produrre e (iv) i termini di conclusione delle attività di valutazione delle proposte progettuali.

La domanda per la realizzazione degli interventi deve essere accompagnata: (i) dal progetto di ricerca, (ii) dal capitolato tecnico dettagliato e sottoscritto, (iii) dall'accettazione dello schema di disciplinare (o di qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal bando/avviso ed eventualmente predisposto dal MIUR) che contiene le regole e le modalità di attuazione delle attività contrattuali.

I progetti presentati sono sottoposti a valutazione tecnico-scientifica e, se valutati positivamente, alla successiva valutazione economico-finanziaria.

La valutazione tecnico-scientifica dei progetti è effettuata da esperti, anche internazionali, nominati dal MIUR su proposta del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) nell'ambito di un apposito elenco ministeriale e dell'albo degli esperti gestito dalla Commissione europea. Gli esperti sono individuati secondo criteri di competenza, trasparenza e rotazione, nonché di assenza di conflitto d'interesse. E' previsto, inoltre, che ciascun esperto non possa essere destinatario di più di cinque incarichi per anno solare, salvo eccezioni adeguatamente motivate.

Il MIUR, per la valutazione economico finanziaria dei progetti, può avvalersi di un gruppo di esperti composto da un numero adeguato di soggetti, individuati ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi, compreso il regime dell'*in house providing*, oppure di esperti di settore nell'ambito di un apposito elenco ministeriale e dell'albo di esperti della Commissione europea.

3.2 Valutazione ex ante

Nella selezione degli interventi viene garantito il rispetto delle direttive europee sugli appalti pubblici e del regolamento europeo in materia di aiuti di stato, così come di tutte le altre normative cogenti a livello nazionale ed europee.

La valutazione tecnico-scientifica dei progetti attiene principalmente ad aspetti quali: la qualità della proposta e le competenze coinvolte, le modalità organizzative ed i risultati attesi, nonché, per le imprese, l'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico, così come definito dal Regolamento UE n. 651/2014. Ulteriori criteri e/o sotto-criteri possono essere individuati nel singolo bando/avviso.

La valutazione tecnico-scientifica si conclude con la relazione dell'esperto incaricato e con la sottoscrizione del capitolato tecnico da parte del medesimo esperto. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dai singoli avvisi/bandi, qualora l'esperto, ai fini della valutazione tecnico-scientifica, richieda la revisione del capitolato tecnico (anche escludendo dalle attività uno o più soggetti proponenti), tale richiesta dovrà essere inviata, per il tramite del MIUR, al soggetto proponente/capofila per la conseguente accettazione ed eventuale rimodulazione del capitolato tecnico. La mancata sottoscrizione per accettazione, da parte del soggetto proponente/capofila, delle modifiche al capitolato tecnico, determina l'esclusione della proposta progettuale Ove la valutazione dell'esperto tecnico-scientifico incaricato si concluda con l'esclusione dalle attività descritte dal capitolato tecnico di uno o più soggetti proponenti, questi ultimi divengono soggetti inammissibili. L'ammissibilità del progetto al finanziamento è subordinata al subentro nelle attività del soggetto rinunciatario o escluso da parte degli altri soggetti partecipanti alla compagine che dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

L'obbligo del subentro al/i soggetto/i escluso/i da parte degli altri soggetti partecipanti alla compagine, in esito alla valutazione di merito tecnico-scientifica che modifichi il capitolato tecnico della documentazione di domanda, non sussiste nel solo caso in cui l'esclusione di uno o più soggetti proponenti, avvenga in conseguenza dello stralcio da parte dell'esperto tecnico-scientifico delle attività agli stessi assegnate nel progetto.

Il MIUR, all'esito della valutazione di carattere tecnico-scientifico, procede alla pubblicazione delle graduatorie, contenenti i punteggi di merito in ordine decrescente assegnati ai singoli progetti.

La valutazione economico-finanziaria interesserà esclusivamente i progetti valutati positivamente dagli esperti tecnico-scientifici e dotati di copertura finanziaria. La valutazione economico-finanziaria sarà finalizzata a verificare la sussistenza delle condizioni di solidità e affidabilità economico-finanziaria dei soggetti proponenti, in ordine alla capacità degli stessi soggetti di sviluppare economicamente l'investimento proposto. La predetta valutazione si conclude con una specifica motivata relazione del soggetto incaricato, contenente, ove necessario, condizioni specifiche cui subordinare l'efficacia del conseguente decreto di concessione delle agevolazioni.
Un soggetto proponente costituitosi in forma associata che non soddisfi i requisiti di affidabilità economico-finanziaria può essere ammesso all'agevolazione nel caso di verifica positiva su ciascuna delle imprese partecipanti alla forma associata e coinvolte nelle attività di progetto. Tale verifica verrà effettuata considerando le rispettive quote di costo delle imprese associate partecipanti alle attività di progetto.

Per gli interventi a valere su risorse nazionali, all'esito negativo della valutazione dell'esperto economico-finanziario nella fase ex ante e nel caso di mancata presentazione della garanzia, il MIUR provvede all'esclusione del soggetto proponente dalle attività descritte nel capitolato tecnico, con obbligo di subentro da parte degli altri soggetti partecipanti alla compagine nelle attività del soggetto escluso, pena l'inammissibilità del progetto al finanziamento.

Ove la valutazione si riferisca a progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'Unione Europea o di accordi internazionali, a seguito di bandi/avvisi internazionali di ricerca, l'esperto tecnico-scientifico valuta la coerenza del capitolato tecnico con il progetto internazionale cui si riferisce e la relativa congruità dei costi. Ove la valutazione si concluda con esito positivo, l'esperto tecnico-scientifico procede all'approvazione del capitolato tecnico.

La fase di valutazione termina con l'ammissione a finanziamento delle proposte progettuali valutate positivamente, nei limiti della disponibilità delle risorse allocate, e con l'inserimento in graduatoria delle rimanenti, le quali vengono ordinate in base al punteggio complessivo raggiunto attraverso la somma dei

criteri di valutazione. Laddove le risorse finanziarie disponibili sulla Linea di Azione non fossero sufficienti ad accogliere tutte le proposte progettuali ritenute ammissibili, i progetti non finanziati andranno a definire la lista dei progetti in overbooking.

Il Ministero comunica l'esito delle valutazioni mediante adeguato e motivato provvedimento e iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi, ai sensi dell'articolo 11 del DM 593/2016, nell'Anagrafe Nazionale della Ricerca.

Ai fini del monitoraggio e controllo degli aiuti alle imprese in regime di esenzione o *de minimis*, per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni, in osservanza di quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 115 del 31 maggio 2017 il Ministero provvede alla trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese dallo stesso erogati al sistema "Registro Aiuti" istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI) in attuazione del combinato disposto dell'art. 14 comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 ottobre 2002.

3.2.1 Variazione ex ante soggettiva e/o oggettiva su istanza del proponente

Nella fase di valutazione ex ante del progetto, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, è consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca in termini soggettivi nel limite di massimo del 20% dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, e/o in termini oggettivi fino al limite di massimo del 20% del valore del progetto (inteso come costo complessivo degli investimenti proposti), nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter subentrare al soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario, senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

La variazione ex ante su istanza del soggetto proponente/capofila può essere consentita, ai sensi dell'art. 14 del DM 593/2016, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) comunicazione tempestiva al Ministero della richiesta di variazione da parte del soggetto proponente/capofila;

b) autorizzazione preventiva alla variazione da parte del Ministero;

c) variazione consistente in:

   c.1.) una riduzione nel limite del 20%, in termini cumulati, come sommatoria delle variazioni approvate dalla data di presentazione della domanda, del numero dei soggetti componenti il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, che rappresenti una quota non superiore al 20% del valore totale del progetto, in termini di rappresentanza partecipativa (variazione soggettiva), oppure

   c.2.) una redistribuzione della spesa entro il limite del 20%, in termini cumulati, del valore totale del progetto, da determinarsi come sommatoria delle variazioni già approvate dalla data di presentazione della domanda, a parità di soggetti partecipanti (variazione oggettiva);

d) che le variazioni soggettive intervengano esclusivamente tra i soggetti già partecipanti alla compagine proponente del progetto;

e) che altri soggetti della compagine dimostrino di poter subentrare al soggetto rinunciatario o escluso, senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili, l'eventuale superamento, in fase di valutazione ex ante, del limite del 20%, in termini cumulati, delle variazioni soggettive e/o oggettive dei progetti di ricerca, determina l'esclusione del progetto dalla procedura di selezione.

L'ammissibilità della singola istanza di variazione presentata dal soggetto proponente/capofila è valutata, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite del 20%, in termini cumulati, come sommatoria di tutte le variazioni eventualmente già approvate dalla data di presentazione della domanda con quella oggetto dell'istanza: variazione numerica nella composizione della compagine proponente e/o nelle rispettive quote di partecipazione alla spesa in rapporto al valore totale del progetto, come risultanti dalla domanda di partecipazione allo specifico bando/avviso.

Nel caso di variazioni non rilevanti, cioè inferiori al predetto limite del 20% in termini soggettivi e/o oggettivi, il MIUR provvede direttamente alla valutazione, fatti salvi i casi per i quali è comunque richiesto l'intervento dell'esperto tecnico-scientifico, in relazione alla valutazione di merito della capacità del/i soggetto/i subentrante/i di subentrare al/i soggetto/i rinunciatario/i o escluso/i, e dell'esperto economico-finanziario, in relazione alla nuova valutazione di merito della solidità e affidabilità economico-finanziaria del/i soggetto/i subentrante/i, in ordine alla capacità di questo/i di sviluppare economicamente l'investimento proposto e di restituire l'agevolazione eventualmente concessa nella forma del credito agevolato.

3.3 Contrattualizzazione dei progetti approvati

Il MIUR adotta il decreto di concessione delle agevolazioni relative ai progetti approvati - di cui formano parte integrante il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal Ministero - ovvero le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni speciali ai sensi dell'art. 12 comma 5 del DM 593/2016.

Il decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato dalla documentazione sopra richiamata, è trasmesso al soggetto proponente/capofila per la successiva formale accettazione da acquisirsi nei successivi trenta giorni.

Resta inteso che la contrattualizzazione e l'avvio delle attività di rendicontazione del progetto sono subordinate al buon esito delle procedure sopra descritte.

I costi ammissibili decorrono dalla data indicata nel decreto di concessione e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione delle domande ai sensi dell'art. 11 comma 3 del DM 593/2016.

3.4 Revoca delle agevolazioni

A seguito delle attività di verifica e di monitoraggio sui progetti, nel rispetto del dettato della Legge 123/98, articolo 9 e ss.mm.ii, il MIUR dispone con proprio provvedimento la revoca totale o parziale delle agevolazioni nei casi di:

a. perdita di uno o più requisiti di ammissibilità;
b. morosità e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;

c. mancata realizzazione del progetto o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

d. alienazione, cessione e distrazione nei cinque anni successivi alla concessione dei beni acquistati con l'agevolazione, ovvero prima della chiusura delle attività di progetto;

e. mancato avvio del progetto nei termini indicati dal bando/avviso;

f. mancato rispetto dei termini massimi previsti dal bando/avviso per la realizzazione del progetto;

g. mancata trasmissione della documentazione finale di spesa nei termini prescritti, salvo proroghe, e in tutti gli altri casi di inadempienza contrattuale;

h. tutti gli altri casi previsti dal bando/avviso e successivi atti collegati.

a. Perdita di uno o più requisiti di ammissibilità

La perdita di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 5 del DM 593/2016, nonché di quelli previsti dai singoli bandi/avvisi, determinano, a seconda dei casi, la revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa.

In generale, per le procedure fallimentari e per le altre procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 270/1999 e ss.mm.ii.:

- nel caso di progetto concluso, il MIUR dispone la revoca parziale del provvedimento di concessione relativamente alle somme erogate a titolo di credito agevolato (recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca). Il contributo a fondo perduto, ove erogato, rimane acquisito al soggetto beneficiario (SB) il quale, inoltre, avrà anche diritto alla parte di contributo alla spesa autorizzato ma non erogato all'atto della revoca;

  nel caso di progetto in corso, il MIUR dispone la revoca totale del provvedimento di concessione con recupero degli importi erogati a titolo di contributo nella spesa e a titolo di credito agevolato al netto delle somme già restituite, ambedue maggiorate degli interessi di revoca.

Casi particolari:

- nel caso di azienda in concordato preventivo o amministrazione straordinaria, qualora il progetto sia concluso positivamente prima dell'avvio della procedura concorsuale non si procede alla revoca della concessione qualora via sia oggettiva continuazione delle attività imprenditoriali con salvaguardia e mantenimento dei posti di lavoro. In tale situazione, il credito vantato è riferito al solo debito residuo, oltre interessi previsti dal contratto/disciplinare;
- nel caso di azienda sottoposta a liquidazione volontaria, qualora le attività progettuali siano concluse positivamente, il Ministero procede con la richiesta di estinzione volontaria del finanziamento. In caso di mancata estinzione, si procederà con la revoca del finanziamento concesso sotto forma di credito agevolato, con aggravio per l'azienda di dover restituire oltre al debito residuo delle somme erogate a titolo di credito agevolato anche gli interessi di revoca. Nei casi di concordato in bianco durante la pendenza del termine per la presentazione del piano, il requisito di qualificazione non viene meno.

b. Morosità e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso

Nei casi di morosità del soggetto beneficiario, alla prima rata scaduta e non pagata, il Ministero procede con una richiesta di ripianamento dell'insoluto da effettuarsi entro trenta giorni a far data dalla medesima richiesta ministeriale. In caso di mancato pagamento, il Ministero si riserva l'adozione dei più opportuni provvedimenti, al fine di recuperare il credito vantato. Nel caso di progetto concluso, il Ministero dispone la revoca parziale del provvedimento di concessione e delle somme erogate a titolo di credito agevolato (recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca). Resta acquisito al soggetto beneficiario il contributo alla spesa erogato. Nel caso di progetto in corso, il Ministero dispone la revoca totale del provvedimento di concessione con contestuale recupero degli importi erogati a titolo di contributo nella spesa e credito agevolato al netto delle somme già restituite, ambedue maggiorati degli interessi di revoca.

In tutti gli altri casi di cui alle lettere da c) ad h), il Ministero, sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate, con proprio provvedimento, dispone la revoca, in tutto o in parte, dell'agevolazione.

Gli interessi di revoca decorrono dalla data di registrazione presso la Corte dei Conti del decreto di revoca fino all'effettiva restituzione delle somme dovute. I soggetti che alla data di adozione del provvedimento di revoca risultano morosi nei confronti del Ministero sono tenuti anche al versamento degli interessi di mora maturati fino alla data di registrazione del provvedimento stesso.

Resta fermo che per conclusione di progetto si intende il compimento di tutte le attività progettuali, ivi incluse le relazioni dell'esperto tecnico-scientifico e economico-finanziario che confermino il buon esito della ricerca finanziata. Nei casi in cui sia prevista un'attività di verifica finale da parte di un'apposita commissione, il Ministero riterrà concluso il progetto all'esito della medesima verifica.

3.5 Interruzione della ricerca

In presenza di interruzione della ricerca per motivi tecnici, il MIUR si avvarrà della valutazione dell'esperto tecnico-scientifico di settore che dovrà esprimersi in merito alla tipologia di interruzione, in particolare se la stessa sia stata determinata da motivi tecnici indipendenti dalla volontà del soggetto beneficiario. In tale caso il soggetto beneficiario avrà diritto al valore della ricerca eseguito, così come valutato dall'esperto tecnico-scientifico e dall'esperto economico-finanziario, sino al momento dell'interruzione.

TITOLO III

MODALITÀ E TEMPISTICHE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

3.6. Modalità di valutazione e controllo

3.6.1 Fasi, tempi e responsabilità

L'intera procedura si svolge esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema informativo-gestionale SIRIO, gestito dal CINECA, fatta eccezione per le "visite in loco" da parte degli esperti MIUR, che potranno essere effettuate in qualsiasi momento, a discrezione degli esperti stessi o a seguito di specifiche disposizioni del Ministero, ma comunque, almeno due volte: una anteriormente alla prima erogazione dell'aiuto, anche se concesso a titolo di anticipazione, ai fini della verifica della stabile organizzazione ed una anteriormente all'erogazione finale.

Il Ministero può disporre, con apposito atto, diverse modalità e tempistiche di esecuzione delle attività di controllo e delle visite in loco, in base a specifiche esigenze e/o per particolari categorie di progetti. [8]

La struttura del gestionale per le verifiche e i controlli prevede un sistema di "tasche" omogenee (cfr. Allegato I) contenenti tutti i documenti e i titoli necessari allo svolgimento delle verifiche di ammissibilità e dei controlli sulle spese dei progetti ammessi a finanziamento, come meglio specificato nell'Allegato I) e così articolate:

- "**Tasca zero di Progetto**": contenente tutti i **documenti** aventi carattere ricorsivo e validità prolungata (utilità ripetuta);
- "**Tasca zero di Rendicontazione**": contenente tutti i **giustificativi di spesa** (documenti e/o titoli) aventi carattere ricorsivo e validità prolungata (utilità ripetuta);
- "**Tasche di rendicontazione corrente**": contenenti tutti i **titoli di spesa** non rientranti in tasca zero e aventi validità limitata (utilità singola).

Qualora, tra i documenti richiesti, figurino anche delle DSAN, queste dovranno essere rilasciate dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, o da suo delegato/procuratore (in questo caso, allegando apposita delega/procura), qualora non diversamente specificato nelle presenti linee guida.

Salvo quanto diversamente stabilito dai singoli avvisi/bandi, ovvero da specifiche disposizioni del Ministero, le procedure di valutazione e controllo si articoleranno secondo le modalità e tempistiche seguenti:

a) ogni soggetto beneficiario (SB), mediante il soggetto capofila (SC), produce, entro 30 giorni dall'effettuazione della singola spesa, la relativa documentazione, inserendo direttamente sul sistema SIRIO (in apposita "maschera di inserimento spese") i dati richiesti, ed allegando, nella relativa "tasca informatica", copia digitale del/dei documento/i probatorio/i; sono tuttavia ammessi anche inserimenti tardivi, purché sia rispettato il "criterio di cassa" (nessuna spesa potrà essere pertanto ritenuta ammissibile se non sia stata effettivamente sostenuta, non essendo sufficiente, al riguardo, un semplice impegno, ancorché vincolante);

b) al termine di ogni quadrimestre, tutte le spese inserite in quel periodo nel sistema SIRIO dal SC sono riepilogate dal CINECA in un apposito "Stato di avanzamento (SAL) quadrimestrale", uno per ogni SB; l'insieme dei SAL relativi al quadrimestre di riferimento è allegato in automatico, dal

[8] Ad esempio, per gli interventi cofinanziati dai Programmi comunitari.

CINECA, alla “domanda di rimborso” che il SC dovrà sottoscrivere per via telematica sul sistema SIRIO;

c) l’esperto tecnico-scientifico (ETS), entro i 15 giorni successivi all’avvenuto inserimento sul sistema SIRIO dei dati e della documentazione di cui alla lettera a), produce in modalità telematica la relativa valutazione di congruità e pertinenza; nel caso di rilascio di parere positivo, i dati e la documentazione sono sottoposti (sempre per via telematica) all’esame dell’esperto economico finanziario e contabile (EFC);

d) nel caso in cui il parere sia positivo con modifiche o del tutto negativo, l’ETS inserisce invece sul sistema SIRIO, in apposito campo di testo, le motivazioni del suo rigetto (totale o parziale); tali motivazioni, sempre per via telematica, sono rese accessibili al SB (mediante il soggetto capofila), che provvede ad effettuare direttamente sul sistema SIRIO (in apposito campo di testo), le proprie controdeduzioni, eventualmente inserendo nella relativa “tasca informatica” nuova documentazione probatoria;

e) entro i successivi 15 giorni l’ETS esprime il proprio parere definitivo; nel caso in cui tale parere sia positivo (ancorché con modifiche) tutta la documentazione prodotta (comprensiva delle risultanze istruttorie dell’ETS) passa per via telematica all’EFC; nel caso invece in cui il parere sia definitivamente negativo, dati e documentazione relativi alla spesa in esame vengono eliminati dalla “maschera di inserimento spese” ed inseriti nell’apposito “quadro riepilogativo delle spese rigettate”;

f) dal momento in cui riceve (per via telematica) la documentazione relativa ad una singola spesa, l’EFC ha 15 giorni di tempo per esprimersi; nel caso di rilascio di parere positivo, i dati e la documentazione vengono eliminati dalla “maschera di inserimento spese” ed inseriti in un apposito “quadro di rendicontazione periodica”;

g) nel caso in cui il parere sia positivo con modifiche o del tutto negativo, l’EFC inserisce invece sul sistema SIRIO, in apposito campo di testo, le motivazioni del suo rigetto (totale o parziale); tali motivazioni, sempre per via telematica, sono rese accessibili al SB (mediante il soggetto capofila), che provvede, entro 10 giorni, ad effettuare direttamente sul sistema SIRIO (in apposito campo di testo), le proprie controdeduzioni, eventualmente inserendo nella relativa “tasca informatica” nuova documentazione probatoria;

h) entro i successivi 15 giorni l’EFC esprime il proprio parere definitivo; nel caso in cui tale parere sia positivo (ancorché con modifiche) tutta la documentazione prodotta viene eliminata dalla “maschera di inserimento spese” ed inserita nel “quadro di rendicontazione periodica”; nel caso invece in cui il parere sia definitivamente negativo, dati e documentazione relativi alla spesa in esame vengono eliminati dalla “maschera di inserimento spese” ed inseriti nel “quadro riepilogativo delle spese rigettate”;

i) il MIUR, con cadenza quadrimestrale, decorrente dalla data di avvio delle attività progettuali, effettua le erogazioni sulla base degli esiti delle valutazioni di cui ai punti precedenti, contenuti nel relativo “quadro di rendicontazione periodica”;

j) in sede di verifica in loco, da svolgere su un campione significativo di operazioni/progetti selezionati sulla base della preventiva analisi dei rischi, anche tenuto conto delle risultanze degli esiti delle verifiche ex ante, l’ETS e/o l’EFC dovrà procedere a verificare l’esattezza dei dati e la correttezza della documentazione prodotta, con riferimento a tutte le “rendicontazioni periodiche” prodotte prima della visita stessa;

k) le risultanze delle verifiche delle visite in loco formeranno oggetto di apposita relazione (da inserire sul sistema SIRIO) e le eventuali variazioni rispetto ai precedenti "quadri di rendicontazione periodica" saranno inserite dall'esperto, entro 30 giorni dalla data della visita, sempre sul sistema SIRIO, in apposito "quadro provvisorio di correzione";

l) le motivazioni delle correzioni, sempre per via telematica, sono rese accessibili al SB (mediante il soggetto capofila), che provvede ad effettuare direttamente sul sistema SIRIO (in apposito campo di testo) le proprie controdeduzioni, eventualmente inserendo nella relativa "tasca informatica" nuova documentazione probatoria;

m) entro i successivi 15 giorni l'esperto esprime il proprio parere definitivo. In caso di rigetto o accoglimento parziale delle controdeduzioni, ovvero in assenza delle stesse, tutta la documentazione prodotta (comprensiva delle risultanze istruttorie) passa per via telematica dal "quadro provvisorio di correzione" al "quadro periodico di correzione", che sarà allegato (ai fini del calcolo del contributo da erogare) al "quadro di rendicontazione periodica" relativo allo stesso quadrimestre. In caso di integrale accoglimento delle controdeduzioni, invece, la correzione viene semplicemente cancellata dal "quadro provvisorio di correzione";

n) resta comunque facoltà dell'ETS e dell'EFC procedere, in qualsiasi momento, alla motivata correzione (in apposito campo di testo) del parere già rilasciato per ogni singola spesa contenuta nel "quadro di rendicontazione periodica", mediante le stesse procedure di cui alle lettere i), j), k) e l);

o) nel caso in cui regolamenti nazionali e/o europei prevedano la presenza di un "responsabile dei controlli di I livello" (RCIL), al termine di ogni quadrimestre, RCIL apporrà digitalmente la propria attestazione di regolarità formale su un documento riepilogativo (da trasmettere per via telematica al responsabile unico del procedimento (RUP) e all'Autorità di gestione) cui saranno allegati il "quadro di rendicontazione periodica" e il relativo (eventuale) "quadro periodico di correzione".

I tempi assegnati agli esperti MIUR (così come i tempi assegnati ai SB) si intendono ordinatori e non perentori. Tuttavia, allo scadere dei 15 giorni assegnati agli esperti, il sistema SIRIO produrrà in automatico un "*alert*", che sarà reso visibile sia al RUP, sia (per i progetti per i quali ne sia prevista la presenza in base a regolamenti nazionali o europei) al competente RCIL, sia infine allo stesso esperto ritardatario. Resta in capo al RUP (anche su proposta del RCIL) ogni decisione in merito all'assegnazione di un ulteriore lasso di tempo per il rilascio del parere dell'esperto o all'eventuale sua sostituzione, laddove dovessero presentarsi frequenti situazioni di ritardo o addirittura di totale inerzia.

3.6.2 Valutazione e monitoraggio in itinere ed ex post

Il soggetto capofila è tenuto a presentare annualmente, entro 30 giorni da ogni scadenza annuale, una relazione scientifica che illustri le attività svolte dai singoli SB e i risultati conseguiti; sempre annualmente, entro 30 giorni dalla ricezione delle relazioni scientifiche del soggetto capofila, gli ETS relazionano al MIUR, a loro volta, esprimendo il motivato parere sull'andamento del progetto, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività progettuali ed ai risultati conseguiti rispetto a quanto preventivato, evidenziando altresì eventuali criticità; analogamente, con periodicità annuale, gli EFC relazionano sul mantenimento delle condizioni di solidità e affidabilità del soggetto beneficiario privato. Il MIUR, in caso di valutazioni negative, può adottare provvedimenti di revoca/interruzione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del DM 593/2016.

3.6.3 Variazioni in itinere soggettive e/o oggettive

Nella fase in itinere di realizzazione del progetto di ricerca e rendicontazione della spesa, possono essere consentite ai sensi dell'art. 14 del DM 593/2016 variazioni soggettive e/o oggettive, rispettivamente, non rilevanti (art. 14, comma 2) ovvero rilevanti (art. 14, comma 3).

Le variazioni soggettive e/o oggettive c.d. non rilevanti nella fase di valutazione in itinere sono disciplinate in modo analogo a quanto previsto per la fase di valutazione ex ante (*cfr. 3.2.1 Variazione ex ante soggettiva e/o oggettiva su istanza del proponente*), fatta salva la determinazione della percentuale di variazione massima ammissibile (20%), la cui entità è calcolata in rapporto al progetto approvato e ammesso a finanziamento (composizione *della compagine e valore del progetto (inteso come costo complessivo degli investimenti proposti) in luogo* di quello presentato all'atto della domanda di partecipazione allo specifico bando/avviso.

Le variazioni soggettive e/o oggettive del progetto c.d. rilevanti, invece, sono quelle consistenti in variazioni soggettive, in termini di numero dei soggetti componenti il raggruppamento proponente, e/o oggettive, in termini oggettivi di valore del progetto, calcolate in termini cumulati, eccedenti il predetto limite del 20% e fino al limite massimo del 50%, e possono essere consentite esclusivamente in presenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario:

a) variazione soggettiva (rinuncia o esclusione) determinante una riduzione non superiore, in termini cumulati, al limite del 50% del numero dei soggetti componenti il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, che rappresenti una quota, in termini cumulati di rappresentanza partecipativa, superiore al 20% ed entro il limite del 50% del valore del progetto (oggettiva) approvato e ammesso a finanziamento;

b) variazione oggettiva a compagine invariata (riallocazione della spesa tra i medesimi soggetti proponenti), determinante una riduzione, in termini cumulati, superiore al 20% ed entro il limite del 50% del valore totale del progetto approvato e ammesso a finanziamento.

Analogamente che nel caso delle variazioni c.d. non rilevanti anche per le variazioni c.d. rilevanti, l'ammissibilità della singola variazione è valutata, ai fini della verifica del rispetto del limite massimo del predetto intervallo percentuale (superiore al 20% ed entro il limite del 50%), in termini cumulati, come sommatoria di tutte le variazioni eventualmente già approvate dalla data del decreto di concessione, rispetto al progetto approvato e ammesso a finanziamento.

Nei casi di rinuncia o esclusione di uno o più soggetti beneficiari per motivazioni di carattere tecnico-scientifico e/o economico-finanziario, le conseguenti variazioni soggettive sono comunque consentite, ai sensi dell'art. 14 del DM 593/2016, esclusivamente qualora intervengano tra i soggetti beneficiari del progetto, a condizione che altri soggetti della compagine dimostrino di poter subentrare al soggetto escluso, senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili, in caso di superamento della soglia massima consentita per le variazioni rilevanti (50%) in termini cumulati, come sommatoria di tutte le variazioni eventualmente già approvate dalla data del decreto di concessione, il Ministero adotterà gli opportuni provvedimenti, compresi quelli rientranti nei casi di interruzione e revoca di cui all'art. 15 del DM 593/2016.

Permane in capo al soggetto beneficiario/capofila l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al Ministero, ai fini della preventiva autorizzazione del Ministero, della variazione "rilevante" intervenuta nel progetto, la quale sarà oggetto di valutazione da parte dell'esperto tecnico-scientifico, in relazione alla valutazione di

merito della capacità del/i soggetto/i beneficiario/i subentrante/i di subentrare al/i soggetto/i rinunciatario/i o escluso/i senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati, e dell'esperto economico-finanziario, in relazione alla nuova valutazione di merito della solidità e affidabilità economico-finanziaria del/i soggetto/i beneficiario/i subentrante/i, in ordine alla capacità di questo/i di sviluppare economicamente l'investimento proposto e di restituire l'agevolazione eventualmente concessa nella forma del credito agevolato.

In caso di richiesta di rimodulazione da parte del soggetto beneficiario/capofila, ai sensi dell'art. 14 del DM 593/2016 (variazioni soggettive e/o oggettive), ai fini della rendicontazione della spesa e dell'erogazione delle agevolazioni previste dai singoli bandi/avvisi, fino alla comunicazione della decisione del Ministero in merito all'autorizzazione della variazione, si applica la procedura descritta al successivo paragrafo "3.6.5 *Relazioni degli esperti e casi particolari*".

I soggetti beneficiari sono obbligati a rispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero.

Con periodicità annuale gli esperti tecnico-scientifici ed economico-finanziari relazionano al Ministero, ognuno per quanto di competenza, in ordine alla correttezza delle attività progettuali svolte, ai risultati conseguiti rispetto a quanto preventivato e al mantenimento delle condizioni di solidità e affidabilità del soggetto beneficiario privato.

Ferma restando la facoltà dell'ETS e dell'EFC, al verificarsi delle necessarie condizioni e a proprio insindacabile giudizio, di dichiarare in qualsiasi momento inammissibili spese precedentemente ammesse all'erogazione, eventuali esiti negativi delle valutazioni di cui sopra, determineranno l'adozione da parte del Ministero degli opportuni provvedimenti, compresi quelli rientranti nei casi di interruzione e revoca di cui all'art. 15 del DM 593/2016.

3.6.4 Rendicontazione delle spese

La rendicontazione, che si svolge esclusivamente per via telematica, deve essere resa attraverso la compilazione della modulistica prevista dal MIUR, allegando la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei costi sostenuti, pena la non ammissibilità.

In linea generale, le spese sostenute devono essere giustificate da quattro tipologie di documenti che devono essere conservati ed esibiti su richiesta degli organi di controllo:

- *giustificativi di impegno:* sono i provvedimenti che originano la prestazione o fornitura (ad esempio: lettere di incarico, ordini di servizio, ordini di forniture, ecc.) in cui sia esplicitamente indicata la connessione e la pertinenza della spesa con l'operazione finanziata, riportandone il relativo CUP (Codice Unico Progetto). Per i progetti finanziati con fondi SIE o FSC, l'atto deve riportare anche il Programma di riferimento, l'azione e il codice progetto. Qualora applicabile (ad esempio acquisto di forniture, commesse esterne, ecc.) i giustificativi di impegno includono la verifica delle procedure di selezione del fornitore o prestatore d'opera;
- *giustificativi della prestazione o fornitura*: sono i documenti che descrivono la prestazione o fornitura (come ad esempio: fatture, ricevute esenti IVA, ecc.) e che fanno riferimento sia al giustificativo di impegno, sia all'operazione finanziata, esibendone il relativo costo;
- *giustificativi di pagamento*: sono i documenti che attestano in maniera inequivoca e correlata ai giustificativi di cui sopra, l'effettivo pagamento della prestazione o fornitura (mandato informatico o equivalenti). Il documento di spesa deve riportare il CUP (Codice Unico Progetto) e per i progetti finanziati con fondi SIE o FSC, l'atto deve riportare anche il Programma di riferimento, l'azione e il

codice progetto. In ogni caso i pagamenti sono ammissibili solo se effettuati entro i termini temporali di eleggibilità della spesa previsti per il progetto;

- *idonea documentazione probatoria* delle attività realizzate (quale, ad esempio, report delle attività svolte, verbali, prodotti realizzati, ecc.). Si ricorda che ai fini dell'ammissibilità del costo, tutti gli output dei progetti finanziati con fondi SIE e FSC, devono riportare i loghi dei programmi.

Tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei costi sostenuti deve comunque essere conservata, in originale e nel rispetto delle leggi vigenti, presso il soggetto beneficiario. Gli ordini di acquisto, le lettere d'incarico, i contratti, nonché le fatture e/o parcelle di cui si chiede il riconoscimento ai fini dell'agevolazione, devono riportare esplicitamente il riferimento al progetto (con ciò intendendo il codice CUP, fatta eccezione per il caso in cui l'ammissibilità delle spese decorra da data antecedente all'assegnazione del CUP; in tal caso si farà ricorso all'identificazione mediante il titolo del progetto), a pena, in caso contrario, di inammissibilità. Nel caso in cui solo una parte dei beni/servizi richiesti e fatturati ricadano nell'ambito del progetto, nei documenti devono essere indicati con precisione (con apposita distinta) la quantità e gli importi attribuibili al progetto.

In linea generale i costi sono riconosciuti solo se "effettivamente" e "direttamente" sostenuti dal soggetto che rendiconta nel periodo di eleggibilità (ossia nel periodo di vigenza del progetto, compresi gli eventuali periodi di retroattività e di dilazione); vale cioè per essi il criterio di "cassa".

Inoltre, ai fini dell'ammissibilità della spesa, la stessa non deve avere già fruito di un finanziamento o contributo pubblico europeo e/o nazionale e/o regionale.

Ogni spesa deve altresì rispettare le eventuali specifiche riportate nel bando e nei documenti che regolano il rapporto tra il MIUR e il soggetto beneficiario.

I costi ammissibili devono essere strettamente connessi all'operazione approvata. La pertinenza del costo rispetto al progetto va riscontrata in riferimento alla natura e alla destinazione fisica del bene o servizio.

Non possono essere riconosciuti costi eccessivamente elevati, superflui o imputabili ad inadempimenti del soggetto che rendiconta (ad esempio penali, interessi passivi e di mora, ammende, spese per controversie legali, oneri finanziari, perdite di cambio, spese di rappresentanza tese a promuovere l'immagine del beneficiario, ecc). A insindacabile giudizio di chi valuta e controlla, un costo si considera eccessivamente elevato quando si discosta in maniera sensibile dal costo medio di mercato del bene o servizio acquisito per gli stessi scopi nello stesso periodo di tempo, e superfluo quando, ancorché correlabile al progetto, può essere evitato. La valutazione della congruità e dell'effettiva utilità delle spese è di competenza dell'ETS. L'EFC supporta l'espressione di congruità dell'ETS relativamente alle procedure utilizzate per la selezione del fornitore del bene (o della prestazione d'opera o di servizio) per quanto concerne la conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale in termini di appalti o affidamento di incarichi professionali.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti attuatori è una spesa ammissibile solo se non è recuperabile, come da DSAN che il soggetto attuatore deve fornire sia in fase di presentazione della domanda, sia al termine del progetto, e comunque in qualsiasi momento sia richiesta dall'ETS o dall'EFC.

Per quanto riguarda i pagamenti, questi dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario; in via eccezionale potranno essere accettati anche pagamenti a mezzo assegno circolare, purché quietanzati dal percipiente.

Nel caso di pagamenti effettuati a favore di fornitori residenti in paesi che non utilizzano l'Euro, ogni singola operazione andrà convertita in Euro utilizzando il tasso di cambio relativo al giorno in cui l'operazione è stata liquidata.

Per loro stessa natura ed indipendentemente dalla loro legittimità o pertinenza, **non sono comunque ammissibili** i seguenti costi:

- gli interessi passivi;
- le ammende, penali e spese per controversie legali;
- gli oneri finanziari: *gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;*
- spese di rappresentanza: *tese a promuovere l'immagine del contraente, soprattutto presso fornitori o partner negli affari. Sono considerate spese di rappresentanza anche cessioni a titolo gratuito di beni o servizi a detti soggetti*[9]*.*
- l'IRAP dal 1 febbraio 2008 non è una spesa rendicontabile sui programmi di ricerca *(nota Commissione Europea del 10.1.08 RID/A.4/JMSR/MB/VM(2007)).*

Obblighi di informazione e pubblicità

Tutti i progetti finanziati a valere sul "Piano Stralcio Ricerca e Innovazione" finanziato con risorse FSC e sul PON "Ricerca e Innovazione 2014-2020 finanziato da risorse FdR, FESR e FSE, sono soggetti agli obblighi di informazione e pubblicità.

I beneficiari degli interventi sono tenuti, pena l'inammissibilità della spesa al rispetto di quanto prescritto al punto 2.2 dell'Allegato XII del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

3.6.4.1 LE SPESE AMMISSIBILI: tipologia e documentazione da allegare nella "Maschera di Inserimento Spese"

Di seguito si riporta, per ciascuna tipologia di spesa, la documentazione di rendicontazione da fornire, fatto salvo quanto diversamente stabilito dai singoli avvisi/bandi, ovvero da specifiche disposizioni del Ministero.

a) SPESE DI PERSONALE: ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, purché addetti al progetto di ricerca

a.1. Personale dipendente

Questa voce comprende il personale regolarmente iscritto nel libro unico del soggetto beneficiario e direttamente impegnato nelle attività di progetto.

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate nel progetto. Queste, comprovate attraverso la compilazione di timesheet[10] mensili, sono valorizzate al costo orario.

---

[9] Art. 108 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 "Testo Unico delle Imposte sui redditi" e ss.mm.ii;

[10] Il MIUR ha stabilito convenzionalmente l'applicazione di un monte ore annuo massimo pari a 1720 ore (Cfr Horizon 2020 Model Grant Agreement: Multy-beneficiary General MGA: Junely 2014_par.1.4.4 pag. 55), mentre la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo), comma 1, stabilisce che, ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, sia pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

Qualora non sia possibile il ricorso ai "costi standard", il costo orario sarà determinato come di seguito indicato:

a) per ogni persona impegnata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti); sarà successivamente determinato il costo orario semplicemente dividendo il costo annuo lordo per il numero di ore annue lavorative, nel rispetto delle norme contrattuali e/o di legge;
b) il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo orario per il numero di ore effettivamente dedicate al progetto, come risultanti dal timesheet.

Documentazione da caricare per verifiche on desk

- ordine di servizio/lettera di incarico, nella quale si dovrà chiaramente indicare: il riferimento al progetto finanziato, le attività da svolgere, il periodo e il luogo di svolgimento;
- DSAN (non necessaria nel caso di applicazione dei "costi standard") riportante il calcolo del costo orario (con specifica evidenza delle componenti tributarie, fiscali e contributive) con attestazione della regolarità della posizione fiscale e contributiva del SB; nella dichiarazione deve essere fatta espressa menzione del contratto collettivo di categoria o delle disposizioni di legge alle quali si è fatto riferimento per il calcolo;
- fogli di lavoro mensili (timesheet) da cui risulti il monte ore di lavoro complessivamente prestato dal dipendente con distinta evidenza delle ore impegnate nel progetto. Tali fogli di lavoro devono essere compilati e firmati da ciascun dipendente e controfirmati dal Responsabile amministrativo o di progetto del SB;
- documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento dello stipendio (ordine di bonifico contenente il Transaction Reference Number "TRN" o il codice di riferimento dell'operazione "CRO").

Nota bene: in merito al termine per la produzione della documentazione giustificativa, al fine del corretto rilascio della relativa DSAN, la rendicontazione delle spese relative al personale dipendente dovrà avvenire dopo il pagamento degli corrispondenti oneri sociali.

Documentazione da esibire durante le verifiche in loco

Nel corso delle visite in loco dovranno essere esposte (a richiesta dell'esperto incaricato dei controlli) anche:

- buste paga/cedolini stipendio (non necessari nel caso di applicazione dei "costi standard");
- libro unico da cui risulti il rapporto di lavoro subordinato;
- copia del contratto collettivo di categoria aggiornato, o delle disposizioni di legge, di cui alla DSAN del calcolo del costo orario trasmessa nella fase on desk (non necessaria nel caso di applicazione dei "costi standard");
- documentazione attestante l'effettiva regolarità della posizione fiscale e contributiva, come dichiarata nelle relative DSAN (ad esempio DURC, F24, ecc.); in caso di pagamenti cumulativi, potrà essere richiesto un prospetto riepilogativo della formazione di tali pagamenti/oneri, evidenziando la quota di competenza relativa al personale dedicato;
- quietanza relativa al pagamento delle retribuzioni, qualora avvenuto a mezzo assegno circolare.

a.1.1. Personale dipendente (rapporti di cointeressenza tra soggetti beneficiari)

In presenza di rapporti di cointeressenza tra i soggetti beneficiari di progetti ammessi a finanziamento, con riferimento al caso dei Consorzi e Società consortili, che per la realizzazione dei progetti si avvalgono del personale e delle strutture delle società consorziate, si possono configurare due casi:

I. L'utilizzo del personale e delle strutture di ricerca della consorziata è previsto nell'atto costitutivo.

   In tale ipotesi:

   - il Consorzio/Società Consortile, nei confronti del personale della consorziata, seguirà le stesse modalità di rendicontazione previste per il proprio personale (cfr. voce a.1), benché detta documentazione non sia rilasciata dal SB, ma dalla consorziata;
   - il Consorzio/Società Consortile può prevedere nel capitolato tecnico che le attività progettuali si svolgano con personale messo a disposizione dalle società consorziate presso le strutture del Consorzio/Società Consortile (tale circostanza dovrà essere attualizzata con idonea documentazione, giuridicamente vincolante, dalla quale si evinca, inequivocabilmente, la correlazione e/o l'assegnazione del dipendente al progetto). In tal caso, il riferimento alla messa a disposizione del personale dovrà essere indicato nella DSAN riportante il calcolo del costo orario (non necessaria nel caso di applicazione dei "costi standard). Nelle verifiche in loco dovrà essere prodotta copia -dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.- dell'atto costitutivo del consorzio per la parte nella quale sia previsto l' utilizzo di personale e dei documenti innanzi citati;
   - a sua volta, il Consorzio/Società Consortile dovrà produrre (tra la documentazione da caricare nella "tasca zero di rendicontazione") sia la fattura rilasciata dalla consorziata (riportante specifica dicitura "per ribaltamento costi") sia la quietanza relativa all'avvenuto ribaltamento del finanziamento ricevuto, ovvero l'impegno formale del legale rappresentante del Consorzio/Società Consortile a ribaltare alla consorziata il contributo MIUR non appena lo stesso sarà ricevuto; in quest'ultimo caso, la documentazione probatoria dell'avvenuto ribaltamento dei costi dovrà comunque essere inserita nella "tasca zero di rendicontazione" entro 30 giorni dal termine del progetto.

II. L'utilizzo del personale e delle strutture di ricerca della consorziata non è previsto nell'atto costitutivo.

   In tale ipotesi:

   - i costi relativi al personale della società consorziata utilizzato per le attività progettuali dovranno essere imputati alla voce di spesa relativa ai "costi per servizi e consulenza", previa emissione di apposita fattura;
   - oltre alla documentazione richiesta per la voce di spesa "costi per servizi e consulenza", la consorziata dovrà trasmettere al SB (che provvederà a caricarla sul sistema SIRIO per le verifiche on desk) anche una DSAN nella quale si dimostri, con apposito e dettagliato calcolo, che l'importo di fattura (che potrà prevedere anche un esplicito ricarico per spese generali, calcolato secondo le modalità di cui alla lettera e) delle presenti linee guida) non risulti superiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri contabili stabiliti per la voce a.1. A corredo della fattura, la consorziata dovrà altresì fornire al SB, per le verifiche in loco, tutta la documentazione giustificativa prevista per la voce di spesa del personale dipendente (ordini di servizio, DSAN, ove necessaria, timesheet, ecc.).

Limitatamente alla rendicontazione delle spese relative al personale dipendente dei soggetti beneficiari degli interventi disciplinati dal DM 593/2016, in alternativa alla procedura analitica sopra descritta, potrà applicarsi la procedura c.d. a "costi standard", come definita in accordo con la Commissione Europea.

a.2. Personale non dipendente

Questa voce comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente, come disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge.

Documentazione da caricare per verifiche on desk

- DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del prestatore d'opera;
- curriculum vitae in formato Europass sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste;
- contratto che dovrà chiaramente indicare: il riferimento al progetto finanziato, le attività da svolgere, il periodo di svolgimento;
- documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento del compenso (ordine di bonifico con allegato *transaction reference number "TRN"* o codice riferimento operazione "CRO");
- DSAN attestante la regolarità della posizione fiscale e contributiva del SB, con sintetica descrizione delle attività svolte dal prestatore d'opera nel periodo cui riferisce il pagamento.

Nota bene: in merito al termine per la produzione della documentazione giustificativa, al fine del corretto rilascio della relativa DSAN, la rendicontazione delle spese relative al personale dipendente dovrà avvenire dopo il pagamento degli corrispondenti oneri sociali.

Documentazione da esibire durante la visita in loco

Nel corso delle visite in loco dovranno essere esposte (a richiesta dell'esperto incaricato dei controlli) anche:

- buste paga/cedolini stipendio (non necessari nel caso di applicazione dei "costi standard");
- a conclusione delle attività di contratto, relazione sulle attività svolte, firmata dal prestatore d'opera e controfirmata dal responsabile di progetto del SB;
- tutta la documentazione relativa alla selezione del prestatore d'opera di cui alla DSAN trasmessa nella fase on desk;
- documentazione attestante l'effettiva regolarità della posizione fiscale e contributiva, come dichiarata nelle relative DSAN (ad esempio DURC, F24, ecc.); in caso di pagamenti cumulativi, potrà essere richiesto un prospetto riepilogativo della formazione di tali pagamenti/oneri, evidenziando la quota di competenza relativa al personale dedicato;
- quietanza relativa al pagamento delle retribuzioni, qualora avvenuto a mezzo assegno circolare.

b) COSTI DEGLI STRUMENTI E DELLE ATTREZZATURE

a.1. Strumenti e attrezzature di nuovo acquisto

Questa voce comprende i costi relativi a strumenti e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se tali strumenti e attrezzature non sono utilizzati per il progetto durante il loro intero ciclo di vita, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.

La relativa spesa può essere dunque riconosciuta limitatamente:

- al periodo di operatività del progetto;
- alla quota d'uso effettivamente utilizzata sul progetto.

Il criterio di determinazione del costo ammissibile per le attrezzature e le strumentazioni è quello della quota d'uso (a condizione che il bene non abbia esaurito la propria vita utile, cioè che sia ancora almeno in quota parte soggetto ad ammortamento), riconducibile all'utilizzo effettivo e si basa sull'applicazione della seguente formula:

$$C=(F \times P \times Q)/T$$

dove:

C = costo ammissibile

F = è il costo di acquisto (ricavato dalla fattura) dell'attrezzatura o strumentazione

P= periodo d'uso (con valore massimo uguale alla differenza in giorni tra la data di fine progetto e la data di consegna dell'attrezzatura)

Q = quota d'uso dell'attrezzatura o della strumentazione nell'ambito del progetto (rispetto agli eventuali altri progetti)

T = tempo di ammortamento

Documentazione da caricare per verifiche on desk

- DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del fornitore del bene (ad esempio gare, MEPA, indagine di mercato, albo fornitori e relativo regolamento, confronto preventivi, ecc.) e con il calcolo della quota d'uso del bene per il progetto in argomento; qualora il bene sia utilizzato in più progetti finanziati con fondi pubblici, dovranno essere indicate separatamente le quote di utilizzo sino a complemento massimo del 100%;
- ordine al fornitore, oppure contratto, contenente l'indicazione dell'espresso e univoco riferimento al progetto;
- documento di trasporto e buono di consegna (ove previsto dalla normativa);
- fattura del fornitore contenente il riferimento all'ordine/contratto, con espresso e univoco riferimento al progetto;
- documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (ordine di bonifico con allegato *transaction reference number "TRN"* o codice riferimento operazione "CRO").

Nota bene: qualora il bene sia utilizzato in più progetti, sia l'ordine al fornitore, sia la fattura del fornitore dovranno riportare distinti CUP (o comunque distinti riferimenti ai diversi progetti).

Documentazione da esibire durante la visita in loco

Nel corso delle visite in loco dovranno essere esposti (a richiesta dell'esperto incaricato dei controlli) gli originali della seguente documentazione:

- idonea documentazione relativa alle procedure di selezione del fornitore del bene di cui alla DSAN trasmessa nella fase on desk;
- documentazione attestante la conformità all'ordine ed eventuale collaudo;
- registro dei beni ammortizzabili con la descrizione dei beni e le relative quote di ammortamento annuali.

a.2. Noleggio e Locazione finanziaria (leasing) di strumenti e attrezzature.

Per le attrezzature e strumentazioni in leasing o noleggio, sono ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di ammissibilità della spesa, limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate e, pertanto, con l'esclusione di tutti gli oneri amministrativi, bancari e fiscali. Non sono ammissibili altre spese relative al contratto (ad esempio spese generali, oneri assicurativi e interessi, ecc.), che devono essere separatamente esplicitati nel giustificativo di spesa.

Documentazione da caricare per verifiche on desk

- DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del fornitore del bene (ad esempio gare, MEPA, indagine di mercato, albo fornitori e relativo regolamento, confronto preventivi, ecc.), con la dimostrazione della convenienza economica dell'operazione, e con il calcolo della quota d'uso del bene per il progetto in argomento; qualora il bene sia utilizzato in più progetti finanziati con fondi pubblici, dovranno essere indicate separatamente le quote di utilizzo sino a complemento massimo del 100%;
- ordine al fornitore, oppure contratto, contenente l'indicazione dell'espresso e univoco riferimento al progetto;
- documento di trasporto e buono di consegna (ove previsto dalla normativa);
- fattura del fornitore contenente il riferimento all'ordine/contratto, con espresso e univoco riferimento al progetto, relativa al canone periodico di noleggio o leasing con evidenza della quota capitale da rimborsare;
- documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (ordine di bonifico con allegato *transaction reference number "TRN"* o codice riferimento operazione "CRO").

Nota bene: qualora il bene sia utilizzato in più progetti, sia l'ordine al fornitore, sia la fattura del fornitore dovranno riportare distinti CUP (o comunque distinti riferimenti ai diversi progetti).

Documentazione da esibire durante la visita in loco

Nel corso delle visite in loco dovranno essere esposti (a richiesta dell'esperto incaricato dei controlli) gli originali della seguente documentazione:

- preventivi relativi all'acquisto in locazione finanziaria del bene di cui alla DSAN trasmessa nella fase on desk.

Attrezzature delle consorziate

Il Consorzio/Società Consortile (nel caso in cui utilizzi attrezzature di una consorziata e tale utilizzo sia previsto nell'atto costitutivo del Consorzio/Società consortile) seguirà le stesse modalità di rendicontazione previste per le proprie attrezzature, benché detta documentazione non sia rilasciata dal SB, ma dalla consorziata.

Il Consorzio/Società Consortile dovrà tuttavia produrre sia la fattura rilasciata dalla consorziata (riportante specifica dicitura "per ribaltamento costi", con espresso e univoco riferimento al progetto) sia la quietanza relativa all'avvenuto ribaltamento del finanziamento ricevuto, ovvero l'impegno formale del legale rappresentante del Consorzio/Società Consortile a ribaltare alla consorziata il contributo MIUR non appena lo stesso sarà ricevuto; in quest'ultimo caso, la documentazione probatoria dell'avvenuto ribaltamento dei costi dovrà comunque essere inserita entro 30 giorni dal termine del progetto.

Nel caso in cui, invece, l'utilizzo delle attrezzature della consorziata non sia previsto nell'atto costitutivo del Consorzio/Società consortile, i costi relativi dovranno essere imputati alla voce di spesa relativa ai "costi per servizi e consulenza", previa emissione di apposita fattura (riportante l'espresso e univoco riferimento al progetto).

Oltre alla documentazione richiesta per la voce di spesa "costi per servizi e consulenza", la consorziata dovrà trasmettere al SB (che provvederà a caricarla sul sistema SIRIO per le verifiche on desk) anche una DSAN nella quale si dimostri, con apposito e dettagliato calcolo, che l'importo di fattura non risulti superiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri contabili stabiliti per la voce b). A corredo della fattura, la consorziata dovrà altresì fornire al SB, per le verifiche in loco, tutta la documentazione giustificativa prevista per la voce di spesa attrezzature (ordini, contratti, documenti, ecc.).

b) COSTI DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

Questa voce comprende i costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute.

c.*1. Acquisto di fabbricati e terreni*

In questa voce sono inclusi i nuovi acquisti, da terzi, di terreni e fabbricati (con relativi impianti generali).

È necessario dimostrare con idonea documentazione una connessione diretta tra l'acquisto del fabbricato/terreno e le attività del progetto finanziato.

Documentazione da caricare per verifiche on desk

- Perizia giurata di stima, redatta da un professionista indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del bene. Nel caso dei fabbricati, la perizia giurata dovrà

attestare la conformità degli stessi alla normativa nazionale oppure esplicitare i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;

- contratto di compravendita immobiliare stipulato di fronte a notaio e debitamente registrato e trascritto;
- documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento (ordine di bonifico con allegato *transaction reference number "TRN"* o codice riferimento operazione "CRO");
- nel caso di transazione soggetta ad IVA, fattura quietanzata relativa all'acquisto del fabbricato e/o del terreno, contenente esplicito riferimento al progetto finanziato;
- per i fabbricati, certificato di agibilità;
- DSAN che attesti che il bene non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o europeo; che contenga la descrizione delle procedure adottate per la scelta del bene (ad esempio gare, indagine di mercato, confronto preventivi, ecc.), il numero di identificazione del bene sul libro cespiti, il calcolo della quota d'uso, la percentuale di ammortamento; qualora il bene sia utilizzato in più progetti finanziati con fondi pubblici, dovranno essere indicate separatamente le quote di utilizzo sino a complemento massimo del 100%.

Il criterio di determinazione del costo ammissibile si basa sull'applicazione della seguente formula:

$$C=(F \times P \times Q)/T$$

dove:

C = costo ammissibile

F = è il costo di acquisto (ricavato dalla fattura/contratto)

P= periodo d'uso (con valore massimo uguale alla differenza in giorni tra la data di fine progetto e la data di acquisto)

Q = quota d'uso nell'ambito del progetto (rispetto altre attività)

T = tempo di ammortamento

Documentazione da esibire durante la visita in loco

Nel corso delle visite in loco dovrà essere esposta (a richiesta dell'esperto incaricato dei controlli) la documentazione utile al controllo di quanto dichiarato nella DSAN e l'estratto del libro cespiti aziendale riguardante il bene oggetto della verifica.

c.2. Locazione e Locazione finanziaria (leasing) di fabbricati e terreni

Per i fabbricati e/o terreni in locazione o locazione finanziaria (leasing), sono ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di ammissibilità della spesa, limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate e, pertanto, con l'esclusione di tutti gli oneri amministrativi, bancari e fiscali. Non sono ammissibili altre spese relative al contratto (ad esempio spese generali, oneri assicurativi e interessi, ecc.), che devono essere separatamente esplicitati nel giustificativo di spesa. È necessario dimostrare con idonea

documentazione una connessione diretta tra la locazione del fabbricato/terreno e le attività del progetto finanziato.

Documentazione da caricare per verifiche on desk

- DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del cedente (ad esempio gare, indagine di mercato, confronto preventivi, ecc.), con la dimostrazione della convenienza economica dell'operazione e con il calcolo della quota d'uso del bene per il progetto in argomento; qualora il bene sia utilizzato in più progetti finanziati con fondi pubblici, dovranno essere indicate separatamente le quote di utilizzo sino a complemento massimo del 100%;
- contratto contenente l'indicazione dell'espresso e univoco riferimento al progetto;
- fattura/titolo di spesa del locatore/fornitore contenente il riferimento contratto, con espresso e univoco riferimento al progetto, relativa al canone periodico di locazione o leasing con evidenza della quota capitale da rimborsare;
- documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (ordine di bonifico con allegato *transaction reference number "TRN"* o codice riferimento operazione "CRO").

Nota bene: qualora il bene sia utilizzato in più progetti la fattura del locatore/fornitore dovrà riportare distinti CUP (o comunque distinti riferimenti ai diversi progetti).

Documentazione da esibire durante la visita in loco

Nel corso delle visite in loco dovranno essere esposti (a richiesta dell'esperto incaricato dei controlli) gli originali della documentazione indicata nella DSAN.

c) COSTI DELLA RICERCA CONTRATTUALE, DELLE CONOSCENZE E DEI BREVETTI ACQUISITI O OTTENUTI IN LICENZA DA FONTI ESTERNE ALLE NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO, NONCHÉ COSTI DEI SERVIZI DI CONSULENZA E SERVIZI EQUIVALENTI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL PROGETTO

c.1. Brevetti, diritti di licenza

Sono ammessi in questa voce i costi relativi all'acquisizione di brevetti e diritti di licenza il cui sfruttamento o utilizzo deve essere compatibile con la durata dell'attività finanziata e costituire contributo necessario per l'attività di progetto. Sono altresì ammessi i costi di deposito di eventuali brevetti ottenuti dagli sviluppi delle attività di ricerca; le eventuali consulenze necessarie per il deposito sono trattate nell'ambito della voce d.2.

Documentazione da caricare per verifiche on desk

- Contratto al fornitore contenente gli estremi identificativi del brevetto e l'indicazione dell'esplicito riferimento al progetto, ovvero ricevuta di deposito del brevetto;
- fattura del fornitore contenente il riferimento al contratto ed il relativo costo sostenuto;
- perizia giurata di stima sulla congruità del prezzo redatta da esperto o società abilitati;

- documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento (ordine di bonifico con allegato *transaction reference number "TRN"* o codice riferimento operazione "CRO").

c.2. Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti

Questa voce comprende i costi relativi ad attività connesse con la ricerca commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche sia in quanto soggetti giuridici.

c.2.1. Prestatori d'opera non soggetti al regime IVA (prestazioni occasionali)

Si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente da personale esterno non soggetto a regime IVA. In tal caso la parcella deve riportare l'indicazione dei motivi di esclusione e i relativi riferimenti legislativi.

La prestazione deve risultare da lettera di incarico o contratto sottoscritto dalle parti interessate.

Documentazione da caricare per verifiche on desk

- DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del prestatore d'opera;
- curriculum vitae in formato Europass sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste;
- contratto relativo alla prestazione richiesta, che dovrà chiaramente indicare: il riferimento al progetto finanziato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, il periodo di svolgimento, l'importo previsto; nel caso in cui l'incarico sia affidato a personale della P.A. (inclusi i docenti universitari) devono essere rispettate le disposizioni legislative che disciplinano la materia;
- ricevute/note debito della prestazione con l'indicazione: la data, il periodo di riferimento, il riferimento al progetto, l'attività svolta con il riferimento al progetto;
- documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento del compenso (ordine di bonifico con allegato *transaction reference number "TRN"* o codice riferimento operazione "CRO");
- DSAN attestante la regolarità della posizione fiscale e contributiva del SB, con sintetica descrizione delle attività svolte dal prestatore d'opera nel periodo cui riferisce il pagamento;

Nota bene: in merito al termine per la produzione della documentazione giustificativa, al fine del corretto rilascio della relativa DSAN, la rendicontazione delle spese relative ai prestatori d'opera non soggetti al regime IVA, dovrà avvenire dopo il pagamento dei corrispondenti oneri sociali.

Documentazione da esibire durante la visita in loco

Nel corso delle visite in loco dovranno essere esposte (a richiesta dell'esperto incaricato dei controlli):

- idonea documentazione relativa alle procedure di selezione (gare, confronto preventivi, ecc.) di cui alla DSAN trasmessa nella fase on desk;
- documentazione attestante l'esecuzione della prestazione e/o attestazione di conformità del Responsabile di progetto;
- nel caso in cui il servizio sia reso da pubblici dipendenti (compresi i professori universitari), idonea documentazione attestante l'avvenuta autorizzazione (se dovuta) allo svolgimento dell'incarico;

- documentazione attestante l'effettiva regolarità della posizione fiscale e contributiva, come dichiarata nelle relative DSAN (ad esempio, DURC, F24, ecc.); in caso di pagamenti cumulativi, potrà essere richiesto un prospetto riepilogativo della formazione di tali pagamenti/oneri, evidenziando la quota di competenza relativa al personale dedicato;
- quietanza relativa al pagamento delle retribuzioni, qualora avvenuto a mezzo assegno circolare.

c.2.2. Professionisti con partita IVA

La prestazione deve risultare da lettera di incarico o contratto di collaborazione professionale sottoscritto dalle parti interessate.

Documentazione da caricare per verifiche on desk

- DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del prestatore d'opera;
- curriculum vitae in formato Europass sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste;
- contratto relativo alla prestazione richiesta, che dovrà chiaramente indicare: il riferimento al progetto finanziato, le attività da svolgere, il periodo di svolgimento;
- fattura con indicazione della data, del periodo di riferimento, del riferimento al progetto, dell'attività svolta e dell'output prodotto;
- documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento del compenso (ordine di bonifico con allegato *transaction reference number "TRN"* o codice riferimento operazione "CRO");
- DSAN attestante la regolarità dei versamenti fiscali e/o contributivi a carico del SB (ove previsti) con sintetica descrizione delle attività svolte dal prestatore d'opera nel periodo cui si riferisce il pagamento.

Documentazione da esibire durante la visita in loco

Nel corso delle visite in loco devono essere esposte (a richiesta dell'esperto incaricato dei controlli):

- tutta la documentazione relativa alla selezione del prestatore d'opera di cui alla DSAN trasmessa nella fase on desk;
- a conclusione delle attività di contratto, relazione sulle attività svolte, firmata dal prestatore d'opera e controfirmata dal responsabile di progetto del SB;
- nel caso in cui il servizio sia reso da pubblici dipendenti (compresi i professori universitari), idonea documentazione attestante l'avvenuta autorizzazione/comunicazione (se dovuta) allo svolgimento dell'incarico;
- documentazione attestante l'effettiva regolarità della posizione fiscale e contributiva, come dichiarata nelle relative DSAN (ad esempio DURC, F24, ecc.); in caso di pagamenti cumulativi, potrà essere richiesto un prospetto riepilogativo della formazione di tali pagamenti/oneri, evidenziando la quota di competenza relativa al personale dedicato;
- quietanza relativa al pagamento delle retribuzioni, qualora avvenuto a mezzo assegno circolare.

c.2.3. Società

La prestazione deve risultare da lettera di incarico o contratto sottoscritto dalle parti interessate.

Documentazione da caricare per verifiche on desk

- DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del prestatore (procedura di evidenza pubblica, ricerca di mercato, esclusivista di mercato, fornitore abituale, ecc…) di servizio o di opera;
- "Company profile" da cui risulti la competenza relativa alle prestazioni richieste;
- contratto relativo alla prestazione richiesta, che dovrà chiaramente indicare: il riferimento al progetto finanziato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, il periodo di svolgimento, l'importo previsto;
- fattura con l'indicazione della data, del periodo di riferimento, del riferimento al progetto, dell'attività svolta e dell'output prodotto;
- documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento del compenso (ordine di bonifico con allegato *transaction reference number "TRN"* o codice riferimento operazione "CRO").

Documentazione da esibire durante la visita in loco

Nel corso delle visite in loco devono essere esposte (a richiesta dell'esperto incaricato dei controlli):

- tutta la documentazione relativa alla selezione del prestatore d'opera di cui alla DSAN trasmessa nella fase on desk;
- documentazione attestante l'esecuzione della prestazione e/o attestazione di conformità del Responsabile di progetto.

c.2.4. Soci e amministratori

Nessuna prestazione può essere effettuata dall'amministratore unico, né da tutti o dalla maggioranza dei membri del Consiglio d'Amministrazione, né dal socio accomandatario delle società in accomandita.

Negli altri casi la prestazione (previa stipula di apposito contratto) può essere ammessa a condizione che si tratti di un evento eccezionale, e che l'incarico venga affidato con delibera del Consiglio d'Amministrazione o dell'Assemblea (libro dei verbali), da cui risulti: a) che l'amministratore si è astenuto dalla votazione; b) che la procedura di affidamento è conforme alle norme statutarie; c) le motivazioni eccezionali alla base dell'affidamento; d) le attività da svolgere, l'arco temporale previsto e il compenso pattuito (allineato a quello dei ricercatori maggiormente qualificati impegnati sul progetto).

Le attività svolte devono essere documentate da apposita relazione tecnica, che dovrà essere valutata dall'esperto scientifico.

Il pagamento potrà avvenire mediante presentazione di apposita notula/parcella.

Tutta la documentazione sopra indicata deve essere caricata on desk.

d) SPESE GENERALI SUPPLEMENTARI DERIVANTI DAL PROGETTO

Questa voce comprende i costi indiretti supplementari derivanti dal progetto di ricerca e sviluppo. Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione finanziata e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. Sono considerate spese generali quelle che:

- per loro stessa natura non si prestano ad una precisa identificazione secondo il criterio di pertinenza;
- sono, comunque, necessarie alla realizzazione del progetto in quanto relative al funzionamento organico della sede in cui si svolgono le attività;
- non sono ammesse come voci specifiche di costo nelle tipologie di cui alle lettere precedenti e dunque sono individuabili come costi "indiretti".

A titolo esemplificativo si riportano le seguenti tipologie di spese generali:

- personale indiretto (fattorini, magazzinieri, personale amministrativo, ecc);
- funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari, ecc);
- funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca, ecc);
- assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc);
- funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale; acquisti; ecc);
- spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;
- costo del personale per l'esecuzione di attività non classificabili come ricerca e sviluppo in senso stretto quali, ad esempio, incontri con clienti, fornitori, enti di normalizzazione, coordinamento del progetto;
- spese per corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc), nonché per informazione e pubblicità e diffusione dei risultati;
- spese generali inerenti a immobili e impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc) - con esclusione della voce investimenti - nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo.

A tal fine, le spese generali devono essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia supportata dalla contabilità (generale ed analitica) aziendale e comunque non eccedente il 50% del costo del personale.

Tale percentuale sarà determinata come rapporto tra le spese generali aziendali e il costo del personale (dipendente e non dipendente), sulla base dei dati contabili riferiti all'ultimo bilancio approvato, e dovrà essere ricalcolata ad ogni nuova approvazione di bilancio. La percentuale così ricavata (se positivamente verificata dall'EFC) sarà applicata in automatico dal sistema informatico a tutte le spese di personale sostenute nell'anno di riferimento (di regola coincidente con l'anno di approvazione del bilancio). In caso di

mancata approvazione del bilancio (per uno o più esercizi finanziari) si farà comunque riferimento all'ultimo bilancio approvato, e la percentuale così ricavata potrà essere estesa provvisoriamente anche agli anni successivi a quello di approvazione del bilancio, fino al momento dell'approvazione di un nuovo bilancio.

Documentazione da caricare per verifiche on desk

- DSAN con prospetto di calcolo per le spese generali a firma del Presidente del Collegio Sindacale e/o del Legale Rappresentante.

Documentazione da esibire durante la visita in loco

Nel corso delle visite in loco devono essere esposti (a richiesta dell'esperto incaricato dei controlli):

- bilanci approvati e depositati relativi al periodo di svolgimento del progetto di ricerca;
- prospetto di raccordo con i dati contabili ed eventuale relativa documentazione contabile di supporto ai fini della quadratura.

e) ALTRI COSTI DI ESERCIZIO, INCLUSI COSTI DI MATERIALI, FORNITURE E PRODOTTI ANALOGHI, SOSTENUTI DIRETTAMENTE PER EFFETTO DEL PROGETTO

In questa categoria sono ricompresi i costi per materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca, oltre ai costi di informazione e pubblicità. In particolare, tale voce include le spese per:

- le materie prime, semilavorati e altri materiali commerciali che, utilizzati nel corso del progetto, subiscono una trasformazione chimica, fisica o meccanica;
- i materiali di consumo specifico (reagenti, oli, ecc.);
- le strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota.

I materiali minuti complementari alle attrezzature e strumentazioni (attrezzi di lavoro; articoli per la protezione personale: guanti, occhiali, maschere; minuteria metallica ed elettrica; accessori per pc e carta per stampanti; vetreria di ordinaria dotazione; mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio) non rientrano in questa voce, in quanto già compresi nelle spese generali nell'ambito della 'funzionalità operativa'.

Il materiale sopra descritto può essere acquistato o prelevato da magazzino.

Documentazione da caricare per verifiche on desk

<u>Se il materiale è acquistato:</u>

- DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del fornitore del bene (procedura di evidenza pubblica, ricerca di mercato, esclusivista di mercato, fornitore abituale, ecc…);
- contratto relativo alla fornitura richiesta, che deve chiaramente indicare il riferimento al progetto finanziato e l'importo previsto;
- documento di trasporto e buono di consegna, ove previsto;
- fattura con l'indicazione del riferimento al progetto;

- documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento del compenso (ordine di bonifico con allegato *transaction reference number “TRN”* o codice riferimento operazione “CRO).

Se il materiale è prelevato da magazzino

- bolle di prelievo da magazzino, con espressa indicazione del progetto, firmate per consegna e ricevuta, e fattura dimostrativa del costo unitario.

Documentazione da esibire durante la visita in loco

Nel corso delle visite in loco devono essere esposte (a richiesta dell’esperto incaricato dei controlli):

Se il materiale è acquistato

- idonea documentazione relativa alle procedure di selezione (gare, confronto preventivi, ecc.) di cui alla DSAN trasmessa nella fase on desk.

In entrambi i casi

- verbale di distruzione degli scarti di lavorazione, ove esistenti, con ricevuta della discarica.

3.6.5 Relazioni degli esperti e casi particolari

Oltre a quanto previsto al precedente paragrafo 3.6.1 (Fasi, tempi e responsabilità), lettera k), riferito alle relazioni successive alle visite in loco, gli ETS e gli EFC presentano al MIUR, con periodicità annuale, sul sistema SIRIO e mediante apposito schema predisposto dal MIUR, apposite relazioni (una per ciascuno) nelle quali debbono evidenziare, rispettivamente; a) le attività progettuali svolte dai soggetti proponenti e i risultati conseguiti rispetto a quanto preventivato; b) il mantenimento delle condizioni di solidità e affidabilità del soggetto beneficiario privato.

Modalità di rendicontazione, valutazione e controllo – Verifiche «on desk»
Capofila
ETS
EFC
Maschera di inserimento spese e relativa «tasca informatica»
Valutazione di congruità e pertinenza
Positiva
Negativa o positiva con modifiche
Inserimento controdeduzioni e nuovi documenti probatori nella maschera e nella «tasca informatica»
Emissione parere definitivo
Positivo o positivo con modifiche
Negativo
Valutazione di congruità e pertinenza
Negativa o positiva con modifiche
Inserimento controdeduzioni e nuovi documenti probatori nella maschera e nella «tasca informatica»
Positiva
Quadro riepilogativo delle spese rigettate
Negativo
Emissione parere definitivo
Positivo o positivo con modifiche
Quadro di rendicontazione periodica

Nel caso in cui sia presentata (esclusivamente per il tramite del sistema SIRIO) richiesta di rimodulazione ai sensi dell'art. 14 del DM 593 del 26 luglio 2016 (variazioni soggettive e/o oggettive), fino alla comunicazione della decisione adottata in merito dal Ministero, tutte le spese non ancora valutate in via definitiva ed ancora inserite nella "maschera di inserimento spese", o quelle che saranno inserite nelle more della decisione ministeriale, saranno trasferite automaticamente in una "maschera di spese in sospeso", e saranno valutate dall'ETS e dall'EFC solo dopo l'avvenuta comunicazione della apposita decisione da parte del MIUR.

Gli ETS e gli EFC sono comunque tenuti a presentare al MIUR, in qualsiasi momento, sul sistema SIRIO, apposita "comunicazione di irregolarità", qualora, in corso d'opera, si evidenzi l'esistenza del superamento (da parte di una voce di spesa) del limite indicato nell'ultimo piano finanziario approvato, o di uno specifico contrasto rispetto ai vincoli e/o alle prescrizioni poste nel bando e/o nel decreto di ammissione a finanziamento. Anche in questo caso, dal quel momento in poi, fino alla comunicazione della relativa decisione da parte del MIUR, tutte le spese inserite nella "maschera di inserimento spese", o quelle che saranno inserite nelle more della decisione ministeriale, saranno trasferite automaticamente in una "maschera di spese in sospeso".

3.7 Progetti internazionali

Con riferimento ai progetti internazionali, le modalità di partecipazione, valutazione e selezione dei progetti stessi sono stabilite dai bandi/avvisi europei, dagli accordi bilaterali o multilaterali e dalle relative specifiche procedure operative. Gli stessi bandi/avvisi, oltre che il DM 593/2016, stabiliscono le modalità di finanziamento. Qualora la valutazione e selezione dei progetti siano effettuati direttamente in sede europea, il MIUR prende degli esiti di tali valutazioni e delle graduatorie adottate e dispone il relativo finanziamento dei soli soggetti ammissibili agli interventi di cui al DM 593/2016.

In caso di cofinanziamento europeo dei progetti, la quota parte nazionale del finanziamento viene effettuata attingendo al fondo FIRST, mentre la quota parte europea del finanziamento viene disposta con risorse a valere sul conto IGRUE, salvo la disponibilità delle risorse in accordo con le regole di funzionamento dei programmi internazionali.

Le risorse disponibili, nazionali ed europee, vengono di norma allocate in uguali proporzioni su tutti i progetti vincitori.

Per i progetti ove è previsto un cofinanziamento europeo sotto forma di rimborso dei contributi erogati dagli Stati membri, il finanziamento in quota parte nazionale viene effettuato utilizzando risorse disponibili sul FIRST. I rimborsi dei contributi erogati a valere sul FIRST ed accreditati sul conto IGRUE possono essere utilizzati per il finanziamento di successive iniziative.

I singoli bandi/avvisi nazionali (integrativi dei bandi/avvisi internazionali) possono prevedere il totale finanziamento dei progetti internazionali a valere sui fondi presenti sul conto IGRUE.

Per i progetti internazionali, i costi ammissibili decorrono dalla data di avvio del progetto internazionale.

Le intensità di aiuto previste per i progetti internazionali vengono stabilite nei bandi/avvisi internazionali e/o in appositi bandi/avvisi nazionali integrativi, nel rispetto dei valori massimi qui riportati:

a) per le imprese, gli enti di ricerca privati (che non abbiano i requisiti di organismo di ricerca) e tutti gli altri soggetti privati, tranne quelli individuati nella successiva lettera b):

   a.1) ricerca fondamentale:

   contributo in conto capitale: 20% dei costi ammissibili;

   credito agevolato: 75% dei costi ammissibili.

   a.2) ricerca industriale:

   contributo in conto capitale: 20% dei costi ammissibili;

   credito agevolato: 75% dei costi ammissibili.

   a.3) sviluppo sperimentale:

   contributo in conto capitale: 10% dei costi ammissibili;

   credito agevolato: 70% dei costi ammissibili.

Per i progetti internazionali presentati da piccole e medie imprese, l'intensità del contributo in conto capitale aumenta del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.

Nel caso in cui sia previsto il credito agevolato, l'intensità di questa forma di finanziamento diminuisce dello stesso ammontare. E' data facoltà di rinunciare alla quota di credito agevolato.

Tale rinuncia non dà diritto ad alcuna variazione della quota di contributo in conto capitale.

b) per le università, gli enti pubblici di ricerca, gli organismi di ricerca (pubblici e privati) e gli altri soggetti pubblici:

b.1) ricerca fondamentale:

contributo in conto capitale: 70% dei costi ammissibili;

credito agevolato: 0% dei costi ammissibili.

b.2) ricerca industriale:

contributo in conto capitale: 50% dei costi ammissibili;

credito agevolato: 0% dei costi ammissibili.

b.3) sviluppo sperimentale:

contributo in conto capitale: 25% dei costi ammissibili;

credito agevolato: 0% dei costi ammissibili.

Ove previsto negli atti costitutivi delle iniziative internazionali e/o nelle convenzioni stipulate tra il MIUR e gli organi gestionali di dette iniziative, il MIUR può affidare agli organi gestionali delle iniziative internazionali la gestione della fase in itinere dei progetti, inclusa l'erogazione dei fondi nazionali ai beneficiari italiani. In tal caso, il MIUR può trasferire agli organi gestionali delle iniziative internazionali i fondi necessari per il finanziamento dei beneficiari italiani.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

4. La vigenza del regime di Aiuti di Stato in materia di agevolazioni finanziarie alla Ricerca.

4.1. Disposizioni transitorie e finali

L'art. 19 *"Disposizioni transitorie e finali"* del DM 593/2016, in vigore al 24 agosto 2016, contiene, nei suoi quattro commi, la particolare disciplina transitoria in relazione all'applicazione delle nuove disposizioni del medesimo DM, e stabilisce:

- le disposizioni si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta ufficiale, a far data dal 24 agosto 2016;
- per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza del DM 115/2013, restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dal regolamento europeo vigente al momento della presentazione della domanda;
- per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dalle disposizioni stesse (D.Lgs. n. 297/99 e ss.mm.ii. e DM n. 593/00 e ss.mm.ii.);
- la vigenza al 31 dicembre 2020, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 59 del Regolamento 651/2014.

Allegato I

Al fine di semplificare il caricamento della documentazione di progetto e le verifiche ed i controlli previsti dalle linee guida di rendicontazione al DM 593/2016 si prevede, nel sistema informatico, un sistema di "tasche" omogenee contenenti i documenti e i titoli necessari per la rendicontazione delle spese ed i relativi controlli dei progetti ammessi a finanziamento. Le "Tasche" saranno così articolate:

- "**Tasca zero di Progetto**": contenente tutti i **documenti** aventi carattere ricorsivo e validità prolungata (utilità ripetuta);
- "**Tasca zero di Rendicontazione**": contenente tutti i **giustificativi di spesa** (documenti e/o titoli) aventi carattere ricorsivo e validità prolungata (utilità ripetuta);
- "**Tasche di rendicontazione corrente**": contenenti tutti i **titoli di spesa** non rientranti nelle tasche zero e aventi validità limitata (utilità singola).

Le fasi di "utilizzo" delle tasche potranno essere:

- *Precontrattualizzazione;*
- *Contrattualizzazione;*
- *Rendicontazione (soggetto capofila);*
- *Verifica (Esperti);*
- *Controdeduzione.*

Tasca Zero di Progetto

La "Tasca zero di progetto" accoglie la documentazione di progetto avente validità prolungata generata in fase di presentazione della domanda e, successivamente, in fase di rendicontazione della spesa.

Eventuale ulteriore documentazione potrà essere prevista all'interno degli specifici bandi/avvisi.

Si riporta di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una breve elencazione della citata documentazione riclassificata per fase:

a) Precontrattualizzazione/contrattualizzazione: Proposta o progetto di ricerca, Capitolato tecnico, Disciplinare, DSAN per requisiti di ammissibilità, Procura Speciale Notarile (Capofila), Atto Costitutivo beneficiari partecipanti in forma associata, statuto OdR, ecc…
b) Rendicontazione: DSAN sulla trasferibilità dell'IVA e sulla gestione di una contabilità separata, documenti per rimodulazioni, DSAN su requisiti di ammissibilità, ecc….

I documenti già caricati in fase di presentazione della domanda da parte del Soggetto Capofila, per il periodo in cui risultino ancora validi e aggiornati, non dovranno essere oggetto di nuovo caricamento.

Nella Tasca in argomento, anche il MIUR potrà caricare documenti utili per la gestione e per la verifica (decreto di ammissione, decreti di proroga, decreti di approvazione varianti, ecc.)

Tasca Zero di Rendicontazione

Nella tabella che segue (sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo) sono riportati i documenti, previsti nelle linee guida alla rendicontazione relative al DM 593/2016, aventi carattere ricorsivo. Tali documenti dovranno essere caricati, on desk, contestualmente al caricamento della prima spesa alla quale si riferiscono e saranno, dunque, potenzialmente utili per più spese, evitando così di caricare più volte lo stesso documento (es.: contratto di consulenza per il quale siano previsti pagamenti in più *tranches*; contratti di leasing; ecc.)

VOCE DI SPESA	DOCUMENTO
a.1 Personale dipendente	Ordine di servizio/lettera d'incarico
a.2 Personale non dipendente	DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del prestatore d'opera
	Curriculum Vitae risorse coinvolte
	Contratto
b.1 Strumenti e attrezzature di nuovo acquisto	DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del fornitore del bene e con il calcolo della quota d'uso del bene
	Ordine al fornitore, oppure contratto
b.2 Noleggio e Locazione finanziaria (leasing) di strumenti e attrezzature	DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del fornitore del bene e con il calcolo della quota d'uso del bene
	Ordine al fornitore, oppure contratto
c.1 Acquisto di fabbricati e terreni	Perizia giurata di stima che attesti il valore di mercato del bene
	Contratto di compravendita immobiliare
	Per i fabbricati, certificato di agibilità.
	DSAN che attesti che il bene non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o europeo, con descrizione delle procedure adottate per la scelta del bene, ecc.
c.2 Locazione e Locazione finanziaria (leasing) di fabbricati e terreni	DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del cedente, con la dimostrazione della convenienza economica dell'operazione e con il calcolo della quota d'uso del bene
	Contratto
d.1 Brevetti, diritti di licenza	Contratto al fornitore, ovvero ricevuta di deposito del brevetto
	Perizia giurata di stima redatta da esperto o società

VOCE DI SPESA	DOCUMENTO
	abilitata sulla congruità del prezzo
d.2.1 Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del prestatore d'opera
	Curriculum Vitae risorse coinvolte
	Contratto relativo alla prestazione richiesta
d.2.2 Professionisti con partita IVA	DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del prestatore d'opera
	Curriculum Vitae risorse coinvolte
	Contratto relativo alla prestazione richiesta
d.2.3 Società	DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del prestatore di servizio o di opera
	"Company profile"
	Contratto relativo alla prestazione richiesta
e. Spese generali	DSAN con prospetto di calcolo per le spese generali
f.1 Materiali e Forniture	DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del fornitore del bene
	Contratto relativo alla fornitura richiesta

18A07609

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 novembre 2018.

Approvazione del bilancio di previsione degli Archivi notarili per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante «Ordinamento del notariato e degli Archivi notarili»;

Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, «Col quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89»;

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, recante «Riordinamento degli Archivi notarili»;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, recante «Approvazione del regolamento sui servizi contabili degli Archivi notarili»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante «Misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra l'Ufficio centrale degli Archivi notarili del Dipartimento per gli affari di giustizia e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché concernente l'individuazione, presso l'Amministrazione degli archivi notarili, del personale e dei servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti, ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» ed in particolare l'art. 3 che modifica, tra l'altro, la procedura di approvazione dei bilanci delle amministrazioni autonome (dapprima appendici allegate agli stati di previsione dei rispettivi Ministeri);

Considerato in particolare l'art. 1, della richiamata legge 17 maggio 1952, n. 629, come novellato dall'art. 3, comma 2 lettera *d)*, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nei seguenti termini: «... Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Archivi notarili, sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo è trasmesso anche alla Corte dei conti.»

Considerato il bilancio di sola cassa degli Archivi notarili è strutturato per missioni e programmi, secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Considerato, altresì, che la legge 4 agosto 2016, n. 163, ha previsto, tra l'altro, l'unificazione della legge di bilancio e della legge di stabilità in un unico provvedimento e che, pertanto, si rende necessario semplificarne il contenuto prevedendo, anche in relazione alle modifiche apportate alla legge n. 629, l'adozione di appositi decreti interministeriali per l'attuazione di talune variazioni di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il bilancio preventivo degli archivi notarili per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019 - 2021, in conformità delle tabelle allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale con le seguenti risultanze:

Entrate previste	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	470.698.309	470.698.309	470.698.309

Spese previste	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	470.698.309	470.698.309	470.698.309

2. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel Programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della Missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro della giustizia da trasmettere agli organi di controllo. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

3. Con propri decreti, da trasmettere agli organi di controllo il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni, in termini di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Archivi notarili per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione, alle Commissioni parlamentari competenti in materia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2018

Il Ministro delle giustizia
BONAFEDE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

ALLEGATO

ARCHIVI NOTARILI				
ENTRATE				
Missione / ***Programma*** / **Titolo**		**2019**	**2020**	**2021**
1	**Giustizia (6)**	**470.698.309**	**470.698.309**	**470.698.309**
1.1	**Giustizia civile e penale (6.2)**	**470.698.309**	**470.698.309**	**470.698.309**
	ENTRATE CORRENTI	**462.602.050**	**462.602.050**	**462.602.050**
101	Proventi ordinari spettanti agli Archivi Notarili	85.000.000	85.000.000	85.000.000
102	Tasse di concorso per l'ammissione alle carriere del personale degli Archivi Notarili	2.000	2.000	2.000
103	Contributi alle spese di concorso per la nomina di notai	2.000	2.000	2.000
104	Aggio sulle quote di onorarie sui contributi riscossi per conto della Cassa nazionale del notariato	7.300.000	7.300.000	7.300.000
106	Tasse spettanti al Registro Generale dei Testamenti	7.000	7.000	7.000
116	Incameramento quote di onorari prescritti	«	«	«
117	Tasse di concorso per la nomina ed i trasferimenti dei notai	10.000	10.000	10.000
118	Sanzioni pecuniarie a carico del personale ausiliario degli Archivi Notarili	50	50	50
119	Sanzioni pecuniarie per contravvenzione a norme di contabilità e amministrative in sostituzione dell'ammenda penale	85.000	85.000	85.000
123	Rendite e interessi	2.500.000	2.500.000	2.500.000
131	Sanzioni pecuniarie dovute dai notai	2.500.000	2.500.000	2.500.000
133	Riscossioni di quote di onorarie di contributi per conto della Cassa nazionale del notariato	360.000.000	360.000.000	360.000.000
134	Ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili. Addebiti vari	1.000.000	1.000.000	1.000.000

135	Depositi cauzionali	5.000	5.000	5.000
136	Proventi derivanti dal rilascio delle copie di cui all'art.7 della legge 30 aprile 1976, n. 197	1.000	1.000	1.000
137	Valori bollati	1.000.000	1.000.000	1.000.000
138	Tasse ipotecarie e Imposte di registro	1.250.000	1.250.000	1.250.000
140	Proventi, rimborso spese facenti carico alle parti richiedenti attività notarile. Recuperi vari	400.000	400.000	400.000
141	Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione autonoma degli archivi notarili per spese di copia, stampa, carta bollata,registrazione fiscale e tutte le altre inerenti ai relativi contratti	40.000	40.000	40.000
142	Rimborso da altre Amministrazioni per spese non imputabili all'Amministrazione degli archivi notarili	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**8.096.259**	**8.096.259**	**8.096.259**
501	Vendita di beni ed altre entrate di carattere patrimoniale	4.780.000	4.780.000	4.780.000
502	Restituzione di anticipazioni accordate alle imprese appaltatrici di lavori	500	500	500
503	Somma da introitare per ammortamento di beni patrimoniali	20.650	20.650	20.650
504	Prelevamento dal fondo dei sopravanzi	3.295.109	3.295.109	3.295.109

ARCHIVI NOTARILI

SPESE

Missione / **Programma** / ***Centro di responsabilità*** / ***Azione***		**2019**	**2020**	**2021**
1	**Giustizia (6)**	**470.698.309**	**470.698.309**	**470.698.309**
1.1	**Giustizia civile e penale (006.002)**	**470.698.309**	**470.698.309**	**470.698.309**
	AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI	**470.698.309**	**470.698.309**	**470.698.309**
	ARCHIVI NOTARILI	**470.698.309**	**470.698.309**	**470.698.309**
	Spese di personale per il programma civile e penale	**27.704.000**	**27.704.000**	**27.704.000**
101	Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive	25.180.000	25.180.000	25.180.000
101.1	Stipendi e assegni fissi al personale, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	18.277.000	18.277.000	18.277.000
101.2	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione relativi alle spese fisse	5.270.000	5.270.000	5.270.000
101.3	Compenso per lavoro straordinario al personale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	55.000	55.000	55.000
101.4	Quota del fondo unico di amministrazione al personale, comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	1.260.000	1.260.000	1.260.000
101.5	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione relativi alle competenze accessorie	318.000	318.000	318.000
102	Rimborso spese di trasporto per trasferimenti	5.000	5.000	5.000
107	Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale civile	550.000	550.000	550.000

116	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari. Spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi. Versamenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi relativi ad anni pregressi	77.000	77.000	77.000
129	Spese per accertamenti sanitari	80.000	80.000	80.000
150	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	50.000	50.000	50.000
153	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio. Rimborso in favore dell'INAIL di somme erogate a dipendenti dell'Amministrazione	50.000	50.000	50.000
156	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti	1.662.000	1.662.000	1.662.000
156.1	IRAP sulle competenze fisse	1.550.000	1.550.000	1.550.000
156.2	IRAP sulle competenze accessorie	112.000	112.000	112.000
175	Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti	10.000	10.000	10.000
176	Oneri a carico dell'Amministrazione per l'utilizzazione a tempo determinato di lavoratori non di ruolo	40.000	40.000	40.000
	Gestione del patrimonio immobiliare ed archivistico e controllo dell'attività notarile	**57.930.900**	**57.930.900**	**57.930.900**
103	Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale svolte per fini istituzionali generali	350.000	350.000	350.000
105	Rimborso per missioni svolte per l'espletamento di compiti ispettivi	250.000	250.000	250.000
106	Rimborso spese per missioni all'estero	15.000	15.000	15.000
120	Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; gettoni di presenza e compensi ai componenti. Indennità di missione e rimborso spese di trasferta ai membri estranei all'Amministrazione degli archivi notarili. Compensi ai tecnici incaricati dei collaudi	5.000	5.000	5.000

121	Spese per la custodia e pulizia di locali	1.400.000	1.400.000	1.400.000
122	Fitto di locali ed oneri accessori	1.275.000	1.275.000	1.275.000
123	Manutenzione degli immobili condotti in locazione. Installazione e manutenzione negli stessi di impianti di sicurezza per la salvaguardia del personale e del materiale documentario	170.000	170.000	170.000
124	Spese di ufficio, fornitura di stampati, bollettari, registri, oggetti di cancelleria, di pulizia e di facile consumo, nonché di materiale di consumo per apparecchiature elettroniche, di riproduzione e stampa. Rilegatura di registri. Postelegrafoniche. Fornitura di energia elettrica e di acqua. Fornitura di divise al personale delle carriere ausiliaria e ausiliaria-tecnica. Riscaldamento autonomo dei locali. Spese autofilotramviarie	2.000.000	2.000.000	2.000.000
125	Completamento, regolarizzazione e riordinamento delle schede dei notai cessati. Manutenzione, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e rilegatura del materiale documentario depositato negli Archivi notarili	160.000	160.000	160.000
127	Spese per il ritiro di atti dei notai cessati	30.000	30.000	30.000
128	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	5.000	5.000	5.000
130	Spese per l'attuazione di corsi per il personale e per l'addestramento dello stesso alla utilizzazione di apparecchiature per microfilmatura, meccanografiche ed elettroniche. Gettoni e compensi ai docenti. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto. Partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie	100.000	100.000	100.000
131	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali in proprietà o in uso gratuito perpetuo. Installazione, riparazione e manutenzione negli stessi di impianti di sicurezza per la salvaguardia del personale e del materiale documentario. Acquisto, manutenzione, revisione e collaudo degli estintori. Indennità tariffarie ai tecnici incaricati a norma di legge dei sopralluoghi agli impianti	1.750.000	1.750.000	1.750.000

132	Acquisto e/o noleggio di apparecchiature elettroniche e di riproduzione e relativi servizi, nonché discaffalature e di altre attrezzature archivistiche (armadi metallici, schedari, carrelli portavolumi e scale portatili). Riparazione e manutenzione di arredi e mobili di ufficio, macchine, nonché di scaffalature e delle altre attrezzature archivistiche	1.200.000	1.200.000	1.200.000
133	Imposte e tasse	800.000	800.000	800.000
134	Spese condominiali, spese di riscaldamento a conduzione condominiale. Assicurazione immobili e mobili	1.150.000	1.150.000	1.150.000
135	Acquisto di arredi e mobili di ufficio	130.000	130.000	130.000
136	Spese casuali	250	250	250
138	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione autonoma degli archivi notarili	40.000	40.000	40.000
139	Spese per trasporto, trasloco e deposito di materiale documentario, attrezzature archivistiche, mobilia e macchinari per effetto di trasferimenti o soppressione di archivi notarili o per altra causa. Spese per versamento di atti e documenti agli Archivi di Stato. Altre spese varie	850.000	850.000	850.000
142	Acquisto e rilegatura di libri	100.000	100.000	100.000
143	Spese per i concorsi di accesso in carriera. Fitto o concessione di immobili per lo svolgimento delle prove scritte. Noleggio tavoli e sedie. Spese accessorie	5.000	5.000	5.000
144	Spese telefoniche	100.000	100.000	100.000
145	Spese di tipografia, stampa, ecc. per pubblicazioni relative alla attività istituzionale dell'amministrazione, nonché spese di traduzione per l'attività del R.G.T.	10.000	10.000	10.000
146	Spese di pubblicità, relative anche ad avvisi di gara	5.000	5.000	5.000

147	Partecipazione a manifestazioni, mostre e congressi	5.000	5.000	5.000
152	Rimborsi per eccedenze di riscossione	150.000	150.000	150.000
163	Restituzione di depositi cauzionali	5.000	5.000	5.000
169	Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali	20.650	20.650	20.650
170	Spese per liti e contrattuali. Interessi sui depositi cauzionali. Spese per sanzioni amministrative	50.000	50.000	50.000
171	Fondo per le spese impreviste	4.000.000	4.000.000	4.000.000
501	Acquisto e costruzione di immobili. Trasformazione e miglioramento d'immobili di proprietà dell'Amministrazione	30.000.000	30.000.000	30.000.000
503	Ristrutturazione, trasformazione e miglioramento di immobili di cui l'Amministrazione ha l'uso gratuito perpetuo	9.000.000	9.000.000	9.000.000
505	Spese per la realizzazione ed il potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo	1.000.000	1.000.000	1.000.000
506	Attrezzature e sistemi, compresa la microfilmatura degli atti nonché la gestione dei servizi e degli impianti destinati all'ammodernamento dei servizi e ad innovazioni tecnico-scientifiche	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Riscossione dei contributi notarili e gestione delle poste compensative	**385.063.409**	**385.063.409**	**385.063.409**
140	Concorsi e rimborsi allo Stato	3.409	3.409	3.409
141	Spese di concorsi per nomine di notai	10.000	10.000	10.000
162	Versamento di quote di onorari e di contributi alla Cassa nazionale del notariato	360.000.000	360.000.000	360.000.000
164	Versamento ai Consigli notarili delle sanzioni pecuniarie dovute dai notai	2.500.000	2.500.000	2.500.000
165	Somme addebitate coattivamente, per spese non imputabili all'Amministrazione degli archivi notarili	1.500.000	1.500.000	1.500.000
166	Valori bollati	1.000.000	1.000.000	1.000.000

167	Tasse ipotecarie e Imposte di registro	1.250.000	1.250.000	1.250.000
168	Versamento al "Fondo dei sopravanzi degli archivi notarili" dei proventi delle pene pecuniarie applicate per contravvenzioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili	1.300.000	1.300.000	1.300.000
502	Avanzi da reimpiegare	17.500.000	17.500.000	17.500.000

18A07570

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa di IFOR - Istituto per la formazione e occupazione regionale - impresa sociale e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina dell'impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *c)* della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1 che prevede, in caso di insolvenza, l'assoggettamento delle imprese sociali alla liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito legge fallimentare, articoli 194 e seguenti;

Visto altresì l'art. 14, comma 2, del medesimo decreto legislativo, ai sensi del quale il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di società cooperativa, nonché la contestuale o successiva nomina del commissario liquidatore, è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la sentenza n. 77/2017 del Tribunale ordinario di Pordenone, sezione fallimentare, pubblicata il 17 novembre 2017, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza dell'associazione IFOR - Istituto per la formazione e per l'occupazione-impresa sociale, codice fiscale n. 91055650930, con sede legale in Pordenone, alla via Roveredo n. 22;

Visto l'art. 195 della legge fallimentare, concernente la comunicazione dell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza all'autorità governativa vigilante;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2017, n. 57, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha attribuito alla Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese le funzioni di promozione e sviluppo delle attività di sostegno all'impresa sociale - inclusa l'attuazione della normativa di riferimento - e all'imprenditoria sociale;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della citata legge 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la proposta della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese formulata con nota n. 12264 del 24 ottobre 2018, relativa all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della associazione IFOR - Istituto per la formazione e per l'occupazione-impresa sociale sulla base di quanto accertato con la sentenza n. 77/2017 del Tribunale ordinario di Pordenone, sezione fallimentare;

Ravvisata la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della associazione IFOR - Istituto per la formazione e per l'occupazione-impresa sociale e di procedere contestualmente alla nomina di un commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 198, comma 1, della legge fallimentare;

Ritenuto di individuare, sulla base del *curriculum vitae*, nel dott. Antonio Piccinini, nato a Sacile (PN) il 23 settembre 1961, il professionista in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza per l'espletamento dell'incarico di commissario liquidatore della citata impresa sociale;

Vista la dichiarazione sull'insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto legislativo n. 39 del 2013, presentata, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo, dal dott. Antonio Piccinini;

Considerato che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interessi in capo al dott. Antonio Piccinini, per lo svolgimento dell'incarico di commissario liquidatore della associazione IFOR - Istituto per la formazione e per l'occupazione-impresa sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'associazione IFOR - Istituto per la formazione e per l'occupazione-impresa sociale, codice fiscale n. 91055650930, con sede legale in Pordenone (PN) alla via Roveredo n. 22, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, con effetto dalla data del presente decreto.

2. Tenuto conto dei requisiti di professionalità e competenza, come risultanti dal *curriculum vitae*, il dott. Antonio Piccinini, nato a Sacile (PN) il 23 settembre 1961, è nominato commissario liquidatore, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

1. Con successivi provvedimenti si procederà alla nomina del comitato di sorveglianza e alla definizione, in base alla legislazione vigente, del trattamento economico del commissario liquidatore.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07582

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 ottobre 2018.

Scioglimento di sessanta società cooperative aventi sede nella Regione Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le sessanta società cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da più di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. codice civile il quale impone lo scioglimento d'autorità di una società cooperativa che non deposita il bilancio di esercizio da oltre cinque anni;

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di sessanta società cooperative aventi sede nelle Regione Calabria, riportate nell'allegato elenco, parte integrante del decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

ALLEGATO

ELENCO N.12/SC/2018 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	*Ass.*
1	O.P. BIORBIS SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	02880650789	CS - 196049	CASSANO ALLO IONIO	CS	CALABRIA	2010	09/10/2007	NO
2	3 PER 3 SOCIETA' COOPERATIVA	03078030784	CS - 209553	TORANO CASTELLO	CS	CALABRIA	NO	28/06/2010	NO
3	AD MAIORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02980650788	CS - 202916	PRAIA A MARE	CS	CALABRIA	2009	11/02/2009	NO
4	ADVENTURE TEAM SOCIETA' COOPERATIVA	03136490780	CS - 213755	CASTROVILLARI	CS	CALABRIA	NO	25/05/2011	NO
5	AGRICOLTORI CORIGLIANESI (AGRICORI) SOCIETA' COOPERATIVA	03051920787	CS - 207483	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	2010	12/02/2010	NO
6	AGRIDEA INGROSSO ORTOFRUTTICOLI SOCIETA' COOPERATIVA	03074940788	CS - 209433	SAN MARCO ARGENTANO	CS	CALABRIA	NO	10/06/2010	NO
7	AUDACEMENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L.	03024520789	CS - 205711	SAN MARCO ARGENTANO	CS	CALABRIA	NO	30/09/2009	NO
8	BERTONI SOCIETA' COOPERATIVA	02995240781	CS - 203793	RENDE	CS	CALABRIA	NO	03/04/2009	NO
9	EDIL COOP. 2 G. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	03012950782	CS - 205020	SAN MARCO ARGENTANO	CS	CALABRIA	2010	21/07/2009	NO
10	EDIL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	03008290789	CS - 204724	ROSSANO	CS	CALABRIA	NO	23/06/2009	NO
11	EDIRATIO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	03006170785	CS - 204564	COSENZA	CS	CALABRIA	NO	04/06/2009	NO
12	G.M.R. 2010 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03065660783	CS - 208309	PAOLA	CS	CALABRIA	NO	12/04/2010	NO
13	GE.CAR SOCIETA' COOPERATIVA	02644210789	CS - 179593	CASSANO ALLO IONIO	CS	CALABRIA	2010	27/05/2004	NO
14	ITALICA MULTISERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02837390786	CS - 193159	CASTROVILLARI	CS	CALABRIA	2007	08/03/2007	NO
15	JONICA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03095760785	CS - 210747	ROSSANO	CS	CALABRIA	NO	27/10/2010	NO
16	LA CAMPANA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02758000786	CS - 187600	CAMPANA	CS	CALABRIA	2011	09/02/2006	NO
17	LA CLEMENTINA SOCIETA' COOPERATIVA	03028080780	CS - 205962	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	NO	16/10/2009	NO
18	LA CONCA D'ORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03128590787	CS - 213022	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	CALABRIA	2011	04/04/2011	NO
19	LA NUOVA GIACOMO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	03064520780	CS - 208305	COSENZA	CS	CALABRIA	NO	13/04/2010	NO
20	LATTARICOOP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03030780781	CS - 206077	LATTARICO	CS	CALABRIA	2010	29/10/2009	NO
21	L'ETERNITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	02837360789	CS - 193518	COSENZA	CS	CALABRIA	2011	06/03/2007	NO
22	LONGOBARDI SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	02176670780	CS - 147525	LONGOBARDI	CS	CALABRIA	2010	13/01/1998	NO
23	NAMUSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03006560787	CS - 204571	LAGO	CS	CALABRIA	2009	08/06/2009	NO
24	P.D.C. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	02992840781	CS - 203600	TERRANOVA DA SIBARI	CS	CALABRIA	NO	27/03/2009	NO
25	POLISERVIZI TERRA NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LI MITATA	03014180784	CS - 205654	TERRANOVA DA SIBARI	CS	CALABRIA	NO	16/07/2009	NO
26	POLLINO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03083630784	CS - 209835	CASTROVILLARI	CS	CALABRIA	NO	28/07/2010	NO
27	RAGGIO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03146640788	CS - 214297	COSENZA	CS	CALABRIA	NO	07/07/2011	NO
28	S.B.N. SOCIETA' COOPERATIVA	03028040784	CS - 205961	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	NO	16/10/2009	NO
29	S.I.E.M. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT A	01726970781	CS - 114491	MANGONE	CS	CALABRIA	2009	04/01/1991	NO
30	SA.MA. SOCIETA' COOPERATIVA	03048430783	CS - 207399	ROSSANO	CS	CALABRIA	NO	27/01/2010	NO
31	SAN GABRIELE - SOCIETA' COOPERATIVA	02561200789	CS - 173652	COSENZA	CS	CALABRIA	2008	03/04/2003	NO
32	SAN LEONE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	03001580780	CS - 204127	MANGONE	CS	CALABRIA	NO	06/05/2009	NO
33	SAN LUANA - SOCIETA' COOPERATIVA	03051010787	CS - 207462	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	NO	11/02/2010	NO

ELENCO N.12/SC/2018 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-									
N.	***Denominazione sociale***	***Codice fiscale***	***REA***	***SEDE***	***Prov.***	***Regione***	***Bilancio***	***Costituzione***	***Ass.***
34	SANTA BASEL SOCIETA' COOPERATIVA	03018150783	CS - 205481	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	NO	27/08/2009	NO
35	SARACENO SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	01795230786	CS - 117971	TREBISACCE	CS	CALABRIA	2010	17/07/1991	NO
36	SATURNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02869030789	CS - 195563	PAOLA	CS	CALABRIA	2011	24/07/2007	NO
37	SEMAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02996130783	CS - 203901	PAOLA	CS	CALABRIA	2010	23/04/2009	NO
38	TECNO GLOBAL - SOCIETA' COOPERATIVA	03148490786	CS - 214530	CASTROLIBERO	CS	CALABRIA	NO	19/07/2011	NO
39	VELA FACILITY SOCIETA' COOPERATIVA	03046330787	CS - 206998	SAN LUCIDO	CS	CALABRIA	2010	23/01/2010	NO
40	ACROPOLIS - SOCIETA' COOPERATIVA	01830870794	CZ - 140665	CATANZARO	CZ	CALABRIA	2007	13/02/1992	NO
41	AGRIMED SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03046070797	CZ - 185010	SQUILLACE	CZ	CALABRIA	2011	25/06/2009	NO
42	ALBACHIARA, PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01559850803	RC - 139079	POLISTENA	CZ	CALABRIA	2010	04/06/1998	NO
43	AMIN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA	06761360962	CZ - 185486	LAMEZIA TERME	CZ	CALABRIA	NO	13/10/2009	NO
44	BORGO ANTICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03028990798	CZ - 184452	BADOLATO	CZ	CALABRIA	NO	20/04/2009	NO
45	FULLTRAVEL SOCIETA' COOPERATIVA	00980210793	CZ - 153568	CATANZARO	CZ	CALABRIA	2009	17/02/1997	NO
46	LIBERAMENTE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA	03196540797	CZ - 190342	CURINGA	CZ	CALABRIA	2011	16/09/2011	NO
47	SION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01976000792	CZ - 147347	CATANZARO	CZ	CALABRIA	2009	15/09/1994	NO
48	SPERANZA - SOCIETA' COOPERATIVA	03148050796	CZ - 188673	CATANZARO	CZ	CALABRIA	NO	14/01/2011	NO
49	VITA NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01774280794	CZ - 136466	LAMEZIA TERME	CZ	CALABRIA	2011	13/12/1990	NO
50	AGORA' DI CAMINI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02640980807	RC - 180049	CAMINI	RC	CALABRIA	2010	23/07/2010	NO
51	BLUMED SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	02644130805	RC - 180243	GIOIA TAURO	RC	CALABRIA	NO	06/09/2010	NO
52	COCCOLE E CAPRICCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02605990809	RC - 177574	LOCRI	RC	CALABRIA	2009	01/12/2009	NO
53	DEL BARRIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	02610840809	RC - 177759	REGGIO DI CALABRIA	RC	CALABRIA	NO	18/12/2009	NO
54	JOB 24 SCARL	03728240239	RC - 174695	CINQUEFRONDI	RC	CALABRIA	NO	20/11/2007	NO
55	ORSA MAGGIORE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A.R.L.	02488840808	RC - 170358	REGGIO DI CALABRIA	RC	CALABRIA	2007	18/09/2007	NO
56	PONTE TRA I POPOLI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02633200809	RC - 179372	REGGIO DI CALABRIA	RC	CALABRIA	NO	27/05/2010	NO
57	PROGETTO SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02387700806	RC - 165986	POLISTENA	RC	CALABRIA	2007	10/05/2006	NO
58	SCILLA E CARIDDI - SOCIETA' COOPERATIVA	02675920801	RC - 182560	SCILLA	RC	CALABRIA	2011	19/04/2011	NO
59	SCUOLA DELL'INFANZIA VALLEVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	02538250800	RC - 173333	REGGIO DI CALABRIA	RC	CALABRIA	2009	31/07/2008	NO
60	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AURELIA	02646760807	RC - 180435	VILLA SAN GIOVANNI	RC	CALABRIA	2011	15/09/2010	NO
61									
62									
63									
64									
65									
66									

18A07617

DECRETO 14 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Artigiani Lecchese Società cooperativa - in liquidazione», in Lecco e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperativa italiane ha chiesto che la società «Artigiani Lecchese Società Cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 6.404.750,00, si riscontra una massa debitoria di € 11.009.947,00 ed un patrimonio netto negativo di € -4.705.197,00;

Vista la nota del 3 agosto 2018 con la quale la AGCI ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa sulla base di diffide di pagamento da parte delle banche e dei creditori;

Considerato che in data 14 agosto 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data 29 agosto 2018 di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 18 ottobre 2018, presso l'Ufficio di gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 ottobre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Matteo Pellegrini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Artigiani Lecchese Società Cooperativa - in liquidazione», con sede in Lecco (LC) (codice fiscale 01252490139) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Pellegrini, (codice fiscale PLLMTT72C15G388L) nato a Pavia (PV) il 15 marzo 1972, e ivi domiciliato, corso Mazzini, n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07619

DECRETO 14 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Aspromonte Società cooperativa - in liquidazione» in Como e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Aspromonte Società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 30 dicembre 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si eviden-

zia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari a € 12.757.257,00, si riscontrano debiti a breve pari a € 16.356.064,00 ed un patrimonio netto negativo pari a € -2.764.138,00;

Vista la nota del 20 giugno 2018 con la quale la AGCI ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa a causa di precetti e decreti ingiuntivi da parte del Tribunale di Como;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione, in data 4 luglio 2018, dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società, in data 4 luglio 2018, ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 20 settembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Stefano Marchesano;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Aspromonte Società Cooperativa - in liquidazione», con sede in Como (CO) (codice fiscale 00791380132) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Marchesano, (codice fiscale MRCSFN78B12F083G) nato a Medicina (BO) il 12 febbraio 1978, e ivi domiciliato in via San Carlo, n. 97.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07620

DECRETO 14 novembre 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Contact Center Società cooperativa», in Bari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2013 n. 384/2013, con il quale la società cooperativa «Contact Center Società cooperativa», con sede in Bari, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Elisabetta Ventura ne è stata nominata commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con nota in data 3 aprile 2018 ai sensi dell'art. 37 l. fall.;

Vista la nota del 29 maggio 2018 con cui, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Elisabetta Ventura dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 ottobre 2018, presso l'Ufficio di gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 ottobre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Vincenzo Perrotti;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Elisabetta Ventura, già nominata commissario liquidatore della società «Contact Center Società cooperativa», con sede in Bari (codice fiscale n. 06736770725), con decreto ministeriale 8 agosto 2013 n. 384/2013, ai sensi dell'art. 37 l. fall., è revocata dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Vincenzo Perrotti, nato a Napoli il 6 gennaio 1983, (codice fiscale PRRVCN83A06F839X) domiciliato in Battipaglia (SA), via Adriatico n. 24, in sostituzione della dott.ssa Elisabetta Ventura, revocata dall'incarico.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07595

DECRETO 14 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edit Freedom - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Parma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Edit Freedom - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 ottobre 2015, allegata al verbale di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.343,68, si riscontra una massa debitoria di € 37.120,10 ed un patrimonio netto negativo di € - 35.776,42;

Considerato che in data 16 agosto 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 23 ottobre 2018, presso l'Ufficio di gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 ottobre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del rag. Dario Morelli;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edit Freedom - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Parma (PR) (codice fiscale n. 02290010343) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Dario Morelli (codice fiscale MRL DRA 47M03 F357V) nato a Serramazzoni (MO) il 3 agosto 1947 e domiciliato in Parma (PR), p.zza Salandra, 33/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07596

DECRETO 14 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Energiva Società cooperativa», in Finale Emilia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Energiva Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confederazione Cooperative Italiane dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 33.943,00, si riscontra una massa debitoria di € 113.255,00 ed un patrimonio netto negativo di € -80.868,00;

Considerato che in data 14 febbraio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 23 ottobre 2018, presso l'Ufficio di gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 ottobre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Massimo Poggi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Energiva Società cooperativa», con sede in Finale Emilia (MO) (codice fiscale n. 03531180366) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Massimo Poggi, (codice fiscale PGG MSM 53A19 F257B) nato a Modena (MO) il 19 gennaio 1953 e ivi domiciliato in via Benedetto Marcello, n. 22/3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07597

DECRETO 14 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Scena Società cooperativa in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Nuova Scena Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2016, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 188.791,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 1.518.067,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.133.690,00;

Considerato che in data 20 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 23 ottobre 2018, presso l'Ufficio di gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 ottobre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Isabella Landi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova Scena Società cooperativa in liquidazione», con sede in Bologna (BO) (codice fiscale n. 00855260378) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Isabella Landi, (codice fiscale LND SSL 64E66 F097I) nata a Meldola (FC) il 26 maggio 1964 e domiciliata in Bologna (BO), via Andrea Costa, n. 228.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07598

DECRETO 14 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Filo di Arianna - Soc. coop. sociale - Onlus», in Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Il Filo di Arianna - Soc. coop. sociale - Onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 136.392,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di € 157.477,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 32.204,00;

Considerato che in data 23 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 18 ottobre 2018. presso l'Ufficio di gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 ottobre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Virginia D'Angiulli;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Filo di Arianna - Soc. coop. sociale - Onlus», con sede in Taranto (codice fiscale n. 02307050738) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Virginia D'Angiulli, (codice fiscale DNGVGN60P55L049B) nata a Taranto il 15 settembre 1960 e ivi domiciliata in via Carlo Sforza n. 4/4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07599

DECRETO 14 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Pace - Società cooperativa sociale in liquidazione», in Rimini e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione delle Cooperative Italiane ha chiesto che la società «La Pace - Società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 214,00, si riscontra una massa debitoria a breve termine di € 15.230,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 21.005,00;

Considerato che in data 16 agosto 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 23 ottobre 2018, presso l'Ufficio di gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 ottobre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del perito agrario Antonio Bucchi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Pace - Società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Rimini (RN) (codice fiscale n. 03389390406) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il perito agrario Antonio Bucchi, (codice fiscale BCC NTN 43H27 E730Q) nato a Lugo (RA) il 27 giugno 1943, e ivi domiciliato in via Circondario Ponente, n. 68.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07600

DECRETO 14 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Certezza Società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione delle cooperative italiane ha chiesto che la società «Certezza Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 130.950,00, si riscontra una massa debitoria di € 405.343,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 274.393,00;

Considerato che in data 13 giugno 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 23 ottobre 2018, presso l'Ufficio di gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 ottobre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del rag. Christian Corelli;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Certezza Società Cooperativa», con sede in Bologna (BO) (codice fiscale 00616780375) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Christian Corelli, (codice fiscale CRL CRS 75M04 H294D), nato a Rimini (RN) il 4 agosto 1975 e domiciliato in Bologna (BO), via Alfredo Calzoni, 1/3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07601

DECRETO 14 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Veliero Società cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. in liquidazione», in Ravenna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Il Veliero Società cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. in liquidazione», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta nei confronti della cooperativa in argomento;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 429.118,00, si riscontra una massa debitoria di € 500.692,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 275.239,00;

Considerato che in data 28 febbraio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 23 ottobre 2018, presso l'Ufficio di gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 ottobre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Chiara Ruffini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Veliero Società cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. in liquidazione», con sede in Ravenna (codice fiscale 02157080397), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Ruffini, (codice fiscale RFF CHR 65D68 H199V), nata a Ravenna (RA) il 28 aprile 1965 e ivi domiciliata in piazza Farini, 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07603

DECRETO 14 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Okis Società cooperativa», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione delle cooperative italiane ha chiesto che la società «Okis Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confederazione delle cooperative italiane, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2016, allegata al verbale di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 31.785,00, si riscontra una massa debitoria a breve termine di € 307.812,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 266.715,00;

Considerato che in data 16 aprile 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 23 ottobre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 ottobre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Andrea Smiraglio;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Okis Società cooperativa», con sede in Reggio Emilia (RE) (codice fiscale 02342530355), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Smiraglio, (codice fiscale SMR NDR 78T01 I462G), nato a Sassuolo (MO) il 1° dicembre 1978 e domiciliato in Reggio Emilia (RE) via Gabelli n. 2/7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07605

DECRETO 20 novembre 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Casa Latina Società cooperativa edilizia», in Fondi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 29 maggio 2015, n. 61/SAA/2015 con il quale la società cooperativa «Casa Latina Società cooperativa edilizia», con sede in Fondi (LT) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Claudio Tonetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 12 aprile 2018 con la quale il dott. Claudio Tonetti rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Claudio Tonetti nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Angelo Tucciarone, nato a Formia (LT) il 14 aprile 1974 (C.F. TCCNGL74D14D708H) e domiciliato in Spigno Saturnia (LT), via Giacomo Leopardi n. 107, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Casa Latina Società Cooperativa Edilizia», con sede in Fondi (LT) (C.F. 02579790599), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale 29 maggio 2015, n. 61/SAA/2015, in sostituzione del dott. Claudio Tonetti, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 novembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

18A07602

DECRETO 20 novembre 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Macera Società cooperativa edilizia», in Sperlonga.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 13 giugno 2016, n. 64/SAA/2016 con il quale la società cooperativa «La Macera Società cooperativa edilizia», con sede in Sperlonga (LT) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Claudio Tonetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 12 aprile 2018 con la quale il dott. Claudio Tonetti rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Claudio Tonetti nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Angelo Tucciarone, nato a Formia (LT) il 14 aprile 1974 (C.F. TCCNGL74D14D708H) e domiciliato in Spigno Saturnia (LT), via Giacomo Leopardi n. 107, è nominato/a commissario liquidatore della società cooperativa «La Macera Società cooperativa edilizia», con sede in Sperlonga (LT) (C.F. 01259670592), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale 13 giugno 2016, n. 64/SAA/2016, in sostituzione del dott. Claudio Tonetti, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 novembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

18A07604

DECRETO 20 novembre 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coop Beta Servizi», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 30 luglio 2015, n. 1115/SAA/2015 con il quale la «Coop. Beta Servizi», con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Claudio Tonetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 12 aprile 2018 con la quale il dott. Tonetti rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964 (C.F. MNTRRT64H28F839M) e domiciliato in Roma, via della Panetteria n. 10, è nominato commissario liquidatore della «Coop Beta Servizi» (C.F. 06444700964), con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale del 30 luglio 2015 n. 115/SAA/2015, in sostituzione del dott. Claudio Tonetti, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 novembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

18A07606

DECRETO 21 novembre 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Futura cooperativa di servizi e società sportiva dilettantistica - Società cooperativa in liquidazione», in Civita Castellana.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 4 maggio 2018, n. 286/2018, con il quale la società cooperativa «Futura Cooperativa di servizi e società sportiva dilettantistica - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Civita Castellana (VT), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Maurizio Rubini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2018, n. 336/2018 con il quale il dott. Maurizio Rubini, rinunciatario, è stato sostituito dal dott. Pietro Guaitoli;

Vista la nota pervenuta in data 12 settembre 2018 con la quale il dott. Pietro Guaitoli non ha accettato l'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Pietro Guaitoli dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 13 novembre 2018, presso l'Ufficio di gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 13 novembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Luigi Federico Brancia;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Luigi Federico Brancia, codice fiscale BRNLFD66E15D122O, nato a Crotone (KR) il 15 maggio 1966, domiciliato in Roma, via Nemorense n. 91, in sostituzione del dott. Pietro Guaitoli, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07618

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 9 novembre 2018.

Modifiche al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento emittenti) relative alla soglia di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per l'offerta pubblica di titoli in attuazione del regolamento (UE) 2017/1129 (Regolamento prospetto). (Delibera n. 20686).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, n. 1129/2017 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che ha abrogato la direttiva 2003/71/CE (di seguito, «Regolamento prospetto»);

Visto in particolare l'art. 3, paragrafo 2, comma 1, lettera *b)*, del Regolamento prospetto, il quale consente agli Stati membri di esentare le offerte al pubblico di titoli dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, a condizione che il corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione sia inferiore ad un importo monetario calcolato su un periodo di 12 mesi che non superi 8.000.000 euro;

Visto l'art. 49 del Regolamento prospetto in base al quale la disposizione da ultimo citata si applica a decorrere dal 21 luglio 2018;

Visto il considerando 13 del Regolamento prospetto ai sensi del quale gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre a livello nazionale altri requisiti di informativa, nella misura in cui tali requisiti non costituiscano un onere sproporzionato o inutile in relazione alle offerte di titoli che beneficiano di esenzione;

Visto l'art. 100, comma 1, del TUF, il quale attribuisce alla Consob il potere di stabilire in via regolamentare l'ammontare complessivo al di sotto del quale non si applicano le disposizioni del TUF in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di Oicr aperti;

Visto il regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni (di seguito «Regolamento emittenti»), ed in particolare l'art. 34-*ter*, comma 1, lettera *c)*, ai sensi del quale le disposizioni del TUF

in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di Oicr aperti e le relative disposizioni regolamentari della Consob non si applicano alle offerte al pubblico aventi ad oggetto prodotti finanziari inclusi in un'offerta il cui corrispettivo totale, calcolato all'interno dell'Unione europea, sia inferiore a 5.000.000 di euro;

Vista la comunicazione Consob n. DIE/13028158 del 4 aprile 2013, in materia di informazioni da pubblicare in occasione di operazioni di rafforzamento patrimoniale di ammontare complessivo inferiore alla soglia di esenzione dalla pubblicazione del prospetto informativo;

Visto il documento di consultazione pubblicato in data 28 giugno 2018, con il quale sono state illustrate e sottoposte alle considerazioni degli operatori del mercato le opzioni regolamentari in merito alla definizione della soglia di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto;

Valutate le osservazioni pervenute in risposta al citato documento di consultazione;

Considerato che è opportuno, alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 3, paragrafo 2, comma 1, lettera *b)*, del Regolamento prospetto e di quanto emerso a seguito della procedura di consultazione, procedere a una revisione dell'art. 34-*ter* del Regolamento emittenti;

Considerato altresì che, unitamente alla modifica della soglia di esenzione, è opportuno codificare all'interno del Regolamento emittenti quanto previsto dalla richiamata comunicazione Consob n. DIE/13028158 del 4 aprile 2013;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche al regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, concernente la disciplina degli emittenti

1. Al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella Parte II, Titolo I, Capo V, Sezione I, all'art. 34-*ter*, comma 1,

i. la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* aventi ad oggetto prodotti finanziari il cui corrispettivo totale nell'Unione europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è inferiore a 8.000.000 di euro.»;

ii. alla lettera *f)* la parola «OICR» è sostituita dalla parola «FIA»;

2) nella Parte II, Titolo II, Capo II, Sezione IV, all'art. 72, comma 1-*bis*, dopo le parole «presente Sezione», sono inserite le seguenti: «ivi inclusa l'emissione a pagamento di titoli di capitale mediante offerta al pubblico per un importo inferiore a 8.000.000 di euro in esenzione dall'obbligo di prospetto ai sensi dell'art. 34-*ter*, comma 1 lettera *c)*»;

3) nell'Allegato 3A, Schema n. 2, dopo il punto 5 è inserito il seguente:

«6) nelle ipotesi di operazioni di emissione a pagamento di titoli di capitale mediante offerta al pubblico per un importo inferiore a 8 milioni di euro in esenzione dall'obbligo di prospetto ai sensi dell'art. 34-*ter*, comma 1 lettera *c)*:

6.1. la stima a data aggiornata del capitale circolante netto dell'emittente o del gruppo (inteso come differenza tra attivo corrente e passivo corrente), determinata senza tener conto dei proventi o degli effetti (ad es. conversione di debiti in capitale) rivenienti dall'operazione in parola. La stima del capitale circolante netto potrà essere riferita all'ultima rendicontazione contabile approvata dall'emittente; in tal caso, riportare una dichiarazione, anche con formulazione negativa, in merito alle variazioni significative eventualmente intervenute successivamente;

6.2. la stima del fabbisogno finanziario netto dell'emittente o del gruppo, ulteriore oltre a quello eventualmente connesso al precedente punto 6.1, per i dodici mesi successivi alla data prevista di inizio dell'offerta, determinata senza tener conto dei proventi o degli effetti rivenienti dalla citata operazione;

6.3. la descrizione delle modalità di finanziamento del fabbisogno finanziario complessivo di cui ai suddetti punti 6.1 e 6.2. In particolare devono essere fornite le considerazioni degli amministratori circa la congruità dei proventi netti per cassa rivenienti dall'offerta in parola rispetto al citato fabbisogno finanziario complessivo dell'emittente o del gruppo. Ove le risorse rivenienti dall'offerta siano inferiori rispetto al complessivo fabbisogno finanziario corrente del gruppo, deve essere fornita la descrizione degli ulteriori interventi previsti/posti in essere per fronteggiare gli impegni a breve dell'emittente o del gruppo;

6.4. le destinazioni, per quanto possibile in ordine di priorità, dei proventi dell'operazione ulteriori rispetto a quella funzionale alla copertura del citato fabbisogno finanziario corrente.

Nei casi in cui le operazioni indicate nel presente punto 6) siano deliberate da organi diversi dall'assemblea dei soci, le informazioni di cui ai punti 6.1), 6.2) e 6.3) e 6.4) sopra richieste devono essere altresì fornite nei comunicati *price sensitive* diffusi ad esito delle delibere del relativo organo.».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 novembre 2018

Il Presidente vicario: GENOVESE

18A07608

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 20 novembre 2018, n. **351362**.

Attività di valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive.

Alle Amministrazioni centrali

Alle Amministrazioni regionali

Alle Province autonome

All'Agenzia delle entrate

All'Agenzia delle dogane

Al Mediocredito centrale

Ad Artigiancassa

A Invitalia

A Unioncamere

A SIMEST

Agli altri soggetti interessati

L'art. 1 della legge, n. 266/1997 e l'art. 10 del decreto legislativo, n. 123/1998 prevedono che il Ministero dello sviluppo economico, predisponga annualmente una relazione, mirante alla valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive.

A tal fine, la rilevazione dei dati e delle informazioni necessari, riguardanti sia gli interventi di competenza delle amministrazioni centrali che quelli di competenza regionale, verrà effettuata attraverso un questionario via web, al cui applicativo di raccolta dati si accederà attraverso il seguente sito internet http://www.legge266.incentivialleimprese.gov.it

Vista l'importanza di questa attività e l'esigenza di organizzare un flusso efficiente dei dati e delle informazioni, le amministrazioni centrali e regionali e gli altri soggetti interessati dovranno individuare e comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica dgiai.legge266@mise.gov.it entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, il nominativo di un referente coordinatore per il trasferimento dei dati alla divisione III della Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI).

In assenza della suddetta comunicazione, si intenderà confermata la nomina del referente coordinatore effettuata ai fini della precedente rilevazione.

La suddetta divisione III della DGIAI provvederà successivamente ad indicare a ciascun referente coordinatore l'utenza e la relativa password di accesso.

In caso di necessità, sarà assicurata l'attività formativa necessaria a consentire l'utilizzo, da parte delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati, del sistema di rilevazione per dare rapida attuazione al processo di acquisizione dei dati.

È stato altresì predisposto un apposito manuale di utilizzo dell'applicativo, consultabile al seguente indirizzo http://www.legge266.incentivialleimprese.gov.it/documenti/guida266.pdf

Il trasferimento dei dati relativi all'anno 2018, attraverso la compilazione del questionario via web, dovrà essere effettuato da parte delle amministrazioni e/o dei soggetti attuatori, entro il 29 marzo 2019.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2018

Il direttore generale per gli incentivi alle imprese
SAPPINO

18A07616

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Valsartan e Idroclorotiazide Mylan», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 1018/2018 del 12 novembre 2018

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN.

Confezioni:

041255 011 «80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041255 023 «160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041255 035 «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041255 062 «320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041255 074 «320 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, codice fiscale/partita IVA n. 13179250157.

Procedura decentrata NL/H/2361/001-003;006-007/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2014/168,

con scadenza il 30 marzo 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A07607

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 24277/18 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 25 maggio 2018.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012898/ING-L-172 del 5 novembre 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 24277/18 adottata dal Consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 25 maggio 2018, concernente: adeguamento età ordinaria di pensione (tabella I *ex* art. 20.1 RGP2012), nuovi coefficienti di trasformazione (tabella H53 *ex* articoli 26.1 e 33.1 RGP2012) e aggiornamento percentuali di riduzione della pensione di vecchiaia unificata (tabella M *ex* art. 34.3 RGS2012), per l'anno 2019.

18A07611

Approvazione della delibera adottata dal comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 1-2 marzo 2018.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012897/ING-L-170 del 5 novembre 2018, è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Inarcassa in data 1-2 marzo 2018, concernente l'adozione delle tabelle dei coefficienti per il calcolo dell'onere di riscatto e ricongiunzione *ex* legge n. 45/1990, da applicare alle domande pervenute a partire da gennaio 2018 e relative ai periodi fino al 31 dicembre 2012.

18A07612

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 20 novembre 2018, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal Bando Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita.

Con il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 20 novembre 2018, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande relative alla procedura a sportello per l'accesso alle agevolazioni, previste dal decreto ministeriale 5 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 giugno 2018, n. 137, in favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nei settori applicativi coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente «Fabbrica intelligente» e «Agrifood».

Il decreto fissa al 22 gennaio 2019 il termine iniziale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

Ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

18A07639

Comunicato relativo alla circolare direttoriale 20 novembre 2018, n. 351717, concernente i termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di attività imprenditoriali volte al rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano.

Con la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 20 novembre 2018, n. 351717, sono stati fissati i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali volte al rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano.

L'intervento è stato attuato, nell'ambito del Programma di sviluppo approvato dal CIPE con delibera n. 49/2016, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2018.

La circolare fissa il termine per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a partire dalle ore 12,00 del giorno 5 febbraio 2019.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

18A07594

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-278) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.